



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 97

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 20 novembre 2018

## I N D I C E

### Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i> . . . . .	» 21

### Commissioni congiunte

#### 4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 22
---------------------------	----------------

### Commissioni permanenti

#### 1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 24
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 26

#### 2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i> . . . . .	» 32
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i> . . . . .	» 34
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 34

#### 3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	» 36
---	------

#### 5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 37
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 46

#### 6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 51
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 58
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 97° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 novembre 2018.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	75
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	76
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i> . . . . .	»	78
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	78
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i> . . . . .	»	106
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	106
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	108
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i> . . . . .	»	109
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i> . . . . .	»	110
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	111

---



## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 20 novembre 2018

**Plenaria**

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

### **VERIFICA DEI POTERI**

#### **Regione Sicilia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° agosto e proseguito nelle sedute del 25 settembre, 10 ottobre e 13 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 ottobre è stata avviata la discussione generale con una serie di interventi.

Comunica altresì che sono stati messi a disposizione del relatore, senatore Urraro, gli esiti degli approfondimenti istruttori emersi durante la seduta del 10 ottobre: un appunto di sintesi sulla questione dei seggi vacanti alla Camera dei deputati nella XIV legislatura, con relazione della Giunta delle elezioni presentata all'Assemblea, nonché testo degli ordini del giorno relativi alla seduta della Camera del 15 luglio 2002; una nota sulle norme di riferimento sui candidati supplenti e quadro storico delle norme dei sistemi elettorali riguardanti l'assegnazione di seggi vacanti ad altre liste.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, è quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore URRARO (M5S) fa presente che il caso in esame concerne la mancata attribuzione di un seggio al Senato nella Regione Sicilia, a se-

guito delle elezioni politiche svoltesi il 4 marzo del 2018. Le valutazioni e le relative proposte conclusive, in ossequio al ruolo di relatore che riveste, prendono le mosse dal combinato disposto degli articoli 1, 57 della Costituzione e degli articoli 18-*bis*, 22 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'articolo 1 della Carta Costituzionale segna un principio cardine dell'ordinamento: «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo principio, come noto, è ricompreso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato non suscettibili di revisione costituzionale (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 18 del 1982). Le elezioni politiche, (svoltesi in primavera) hanno fatto segnare, nella Regione Sicilia, un risultato che ha premiato in maniera incontrovertibile il MoVimento 5 Stelle, facendogli esaurire tutti i candidati sia nei collegi uninominali, che nelle liste plurinominali. Il popolo sovrano, quindi, si è espresso in maniera indubbiamente chiara. La decisione che si accinge a formalizzare la Giunta dovrebbe prendere le mosse all'interno del solco tracciato dalla Carta fondamentale nel rispetto della suprema volontà popolare.

In questo frangente, infatti, una forza politica è stata investita di un risultato elettorale straordinariamente elevato che la legge elettorale vigente non ha considerato prevedendo adeguati criteri di distribuzione dei seggi, ovviamente con riparto regionale dei medesimi perché ciò interessa il Senato. Nei casi in cui l'elettorato si esprima in maniera così univoca verso una sola forza politica, peraltro non coalizzata, esaurendo tutti i posti in lista sia nel riparto proporzionale che nel maggioritario, la legge elettorale non prevede meccanismi atti a garantire l'elezione di tutti i candidati corrispondenti al risultato elettorale. Né essa consente di predisporre listini plurinominali composti da più di quattro nominativi. Nel caso di specie, la lista MoVimento 5 Stelle in Sicilia era inibita dal prevedere un numero di candidature superiore a quelle contenute nella lista. Se non si trovasse una soluzione interpretativa a livello legislativo, si tratterebbe di un problema di costituzionalità grave della legge elettorale. Questa infatti deve necessariamente provvedere per l'elezione di tutti i seggi in palio, pena la violazione del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati – nei limiti in cui lo stesso è richiamato dall'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato – reca una serie di criteri concernenti le modalità di attribuzione dei seggi da assegnare, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali. Tale disciplina non risulta quindi esaustiva poiché non consentirebbe ad alcuna forza politica, in virtù di un risultato elettorale notevolmente consistente, di ottenere la proclamazione di candidati per tutti i seggi ad essa spettanti.

Si è quindi in presenza di una lacuna normativa al fine di colmare la quale – prima di ritenere che la stessa rappresenti un problema non solu-

bile che inesorabilmente si trasformerebbe in un problema di legittimità costituzionale della legge – è doveroso il ricorso agli strumenti a tal fine previsti dall'ordinamento, e cioè in primo luogo l'interpretazione analogica ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi.

In questa prospettiva è quindi necessario chiedersi se nella legislazione elettorale non siano rinvenibili disposizioni «che regolano casi simili o materie analoghe» e, in mancanza di queste, come il problema interpretativo possa essere risolto «secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», fermo restando il rispetto dei limiti all'interpretazione analogica fissati dall'articolo 14 delle preleggi (e quindi esclusa la rilevanza nel caso di specie del limite relativo alla materia penale, verificando se non si sia in presenza di disposizioni «che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi»).

A questo proposito deve essere rilevato che nella legislazione elettorale sono presenti alcune disposizioni che prevedono un meccanismo diretto a colmare eventuali vuoti nelle liste elettorali. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 18-*bis* e 22 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ai quali rinvia il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato (si veda in generale l'articolo 27 di quest'ultimo e, in particolare, l'articolo 9 sul punto qui considerato).

L'articolo 18-*bis* del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, al comma 3-*bis*, dispone che in ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico non inferiore a due e non superiore a quattro e che alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

L'articolo 22 prevede che ai candidati supplenti si faccia ricorso sia nel caso in cui si determini un vuoto nella lista per effetto della rinuncia da parte di un candidato, sia nel caso in cui tale vuoto si determini per effetto del mancato rispetto delle disposizioni che regolamentano la proporzione e l'alternanza di genere.

Appare quindi ragionevole ritenere che la lacuna normativa emersa, nel momento in cui non è risultato possibile assegnare un seggio che al MoVimento 5 Stelle sarebbe spettato sulla base dei voti elettorali espressi, non solo possa, ma debba essere colmata, sulla base del disposto del secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi citato, utilizzando le disposizioni di cui al citato articolo 22 che, applicandosi nei casi richiamati in cui si è determinato un vuoto nella lista, regolano in tutta evidenza, «casi simili o materie analoghe».

A ciò si aggiunga che, il ricorso al candidato supplente, per colmare la lacuna conseguente all'insufficienza dei criteri previsti dall'articolo 84 del testo unico in materia di legge elettorale, appare la soluzione più coerente ai principi costituzionali in materia sopra ricordati, sia in quanto più conforme con la volontà espressa dal corpo elettorale, sia in quanto coerente con l'esigenza di assicurare la composizione su base regionale del Senato. La corrispondenza con tali principi concorre anche ad escludere che all'applicazione analogica delle disposizioni di cui al citato articolo

22 possa essere di ostacolo la loro natura eccezionale. Le stesse, infatti, non solo non fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, ma nel caso di specie appaiono lo strumento indispensabile per pervenire ad una soluzione interpretativa conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

In conclusione, qualsiasi altra soluzione difforme dal concedere il seggio vacante al candidato supplente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge elettorale, risulterebbe, per i motivi sopra esposti, palesemente in contrasto con quanto affermato dal combinato disposto degli articoli 1 e 57 della Costituzione.

A tal fine l'organo giurisdizionale speciale al quale si appartiene – valutata come incontrovertibile sia la volontà popolare che la lacuna normativa, nonché l'assenza di previsioni che dispongano esplicitamente in senso contrario alla soluzione testé proposta – può e deve colmare con il proprio insindacabile giudizio il vuoto normativo verificato, garantendo così il pieno funzionamento della Camera Alta della Repubblica parlamentare italiana, così come previsto dall'articolo 66 della Costituzione.

Per tutti i motivi sopra esposti i ricorsi non meritano accoglimento e devono quindi essere rigettati con ogni conseguenza e statuizione di legge, disponendosi l'attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato supplente in possesso dei requisiti previsti dalla legge elettorale.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire ai componenti della Giunta ogni eventuale approfondimento in merito alla proposta conclusiva avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Criteri di revisione delle schede elettorali**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE, con riferimento ai criteri di revisione delle schede elettorali, previsti dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso, nell'ambito dell'esame della Regione Emilia Romagna, erano state segnalate alcune criticità da alcuni componenti della Giunta che sottolineavano la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

Successivamente, come già anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 13 novembre scorso, è pervenuta da parte del Presidente del Gruppo del Movimento 5 Stelle del Senato, senatore Patuanelli, una lettera – che ha prontamente provveduto a trasmettere a tutti i membri della Giunta – nella quale si sollevano alcuni dubbi in merito alla lettera B2 dei suddetti criteri- ricomprendente i casi di nullità di voti espressi nei modi da 1 a 8 – che riporta una formulazione, adottata all'unanimità dalla Giunta nella seduta del 25 settembre e sostitutiva dei punti 5 e 6 della proposta originaria esposta

nella seduta del 1° agosto scorso, relativa alla nullità del voto contestato, da intendersi «*limitatamente al voto di lista, quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto), ferma restando l'eventuale validità del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ove la scelta in suo favore sia chiaramente desumibile e coerente*».

In particolare, nella lettera si segnala che, sulla base della normativa elettorale e delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione redatte dal Ministero dell'Interno, non possano essere considerate le medesime schede parzialmente valide e parzialmente nulle, date le particolari caratteristiche del voto congiunto. Pertanto, l'applicazione del criterio adottato nella Giunta delle elezioni provocherebbe – soltanto per i casi contestati e non per la generalità dei candidati – modalità di attribuzione del voto difformi da quelle adottate il 4 marzo, con palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Alla luce di queste argomentazioni, il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha invitato a valutare l'opportunità di proporre alla Giunta il ripristino della versione originaria dei criteri di revisione inizialmente elaborati ed esposti nella seduta del 1° agosto.

Il senatore BONIFAZI (*PD*) si dichiara favorevole al ripristino della versione originaria dei criteri di revisione, mettendo in evidenza che il proprio Gruppo fin dall'inizio aveva ritenuto che tale formulazione fosse la più coerente rispetto al quadro normativo elettorale.

I senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e GIARRUSSO (*M5S*) chiedono se, come in qualche modo prospettato dalla stessa lettera del Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle del Senato, sono stati effettuati appositi approfondimenti tecnico-giuridici in merito.

Il PRESIDENTE precisa che la percorribilità tecnico-giuridica dei criteri di revisione delle schede era già implicita nella formulazione che è stata esposta e sulla quale la Giunta aveva convenuto nella seduta del 1° agosto scorso. In ogni caso, tiene a sottolineare la portata astratta e generale dei criteri, i quali, con la necessaria elasticità, potranno essere adattati ai singoli casi specifici che la Giunta sarà chiamata a dirimere.

Il senatore CUCCA (*PD*) osserva che i criteri di revisione delle schede, nella versione iniziale, ricalcavano le indicazioni previste dalla normativa elettorale e dai precedenti maturati presso questo organo parlamentare. In generale, richiama la necessità che la Giunta, nel proprio operato, ispiri le proprie valutazioni e determinazioni alla più stretta osservanza delle leggi.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) rileva come sovente le norme di legge sono oggetto di interpretazione poiché ci si può trovare di fronte a situazioni e casi non contemplati originariamente dalla norma astratta,

ma che richiedono comunque una soluzione. In ogni caso, si dichiara favorevole a ripristinare la formulazione originaria dei criteri di revisione delle schede dal momento che fin dall'inizio aveva nutrito dubbi sulla estensione interpretativa sottesa alle modifiche introdotte nella seduta del 25 settembre scorso.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ricorda alcuni rilievi espressi nella lettera del Presidente del proprio Gruppo parlamentare, con particolare riferimento alla novità introdotta dalla legge elettorale sul voto congiunto che rende impraticabile la possibilità di considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle. Per tali ragioni, esprime il proprio consenso alla versione iniziale dei criteri di revisione delle schede.

La senatrice TESEI (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare sul fatto che ogni disposizione di legge può essere oggetto di approfondimenti e diverse interpretazioni, ricorda che la proposta avanzata dal proprio Gruppo ed accolta nella seduta del 25 settembre scorso era tecnicamente corretta dal punto di vista giuridico, anche perché ispirata al rispetto del principio del *favor voti*, senza alcun tipo di forzatura.

Il PRESIDENTE – accertata la presenza del numero legale – pone in votazione la proposta di adottare i criteri di revisione delle schede elettorali, nella formulazione già esposta nella seduta del 1° agosto scorso, di seguito riportata:

A) in via generale:

Ai sensi della norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) – applicabile anche all'elezione del Senato in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – da un lato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal successivo articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* (di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico), che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673); dall'altro lato, il voto s'intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno, quando un unico segno sia tracciato su più riquadri o rettangoli.

B) Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, in conformità con i criteri indicati nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (pagine 94 e seguenti), predisposte dal Ministero dell'interno, e recependo altresì, tra i criteri per la revisione delle schede elettorali adottati nelle precedenti legislature, quelli che ap-

paiono utilizzabili anche con riferimento al mutato quadro normativo, sono da considerare:

B1) validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o candidato uninominale o lista o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

3. i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il contrassegno, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

B2) nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell'apposito richiamo a tali tabelle contenuto all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993) o non rechino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

2. quando l'elettore ha tracciato un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

3. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché scritte o segni, chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

4. quando sulla scheda venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista;

5. quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto);

6. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda;

7. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

8. quando il voto sia stato espresso con segno tracciato con matita non regolamentare.

C) Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, si richiede una diversa sistemazione della materia, in cui occorre rendere compatibili i criteri dettati con quelli desumibili dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001, nonché dall'articolo 15 del relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero). Pertanto il complesso dei criteri, in tale fattispecie, può essere così riadattato:

C1) vanno considerati validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo.

C2) Sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle C e D allegate alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459;

3. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

4. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;

5. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni.

C3) Sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della citata lista;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda esterno ai simboli e si ricada pertanto nel caso di cui al punto C1.4.

C4) Salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

2. quando il voto di preferenza sia stato espresso con segno tracciato senza utilizzare una penna di colore nero o blu;

3. quando il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguarlo da ogni altro candidato della medesima lista;

4. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

5. quando il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione, rimanendo ferma, in questo caso, la validità dei primi voti di preferenza sempre che siano identificabili;

6. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

7. quando il voto di preferenza è stato espresso con numeri e non col cognome del candidato.

La Giunta approva, a maggioranza con l'astensione dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia, la proposta messa ai voti dal Presidente.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e proseguito nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra la propria proposta conclusiva, ricordando che dall'atto di querela, trasmesso dall'autorità giudiziaria, risulta che, in data 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta dalla senatrice Barbara Lezzi al Presidente del Senato durante il corso della seduta d'Assemblea, inerente ad un'asserita violazione del Regolamento, l'allora senatore Vincenzo D'Anna avrebbe espresso disapprovazione per le parole della senatrice compiendo un gesto mimante il sesso orale. Si riporta a tal proposito il brano contenuto nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che riprende a sua volta testualmente un brano dell'atto di querela: «*in particolare il Sen. D'Anna, in piedi, indica con entrambe le mani i propri genitali, mimando palesemente il gesto che l'interlocutore avrebbe dovuto abbassare il capo verso le sue parti intime*» (brano riportato testualmente).

Ad avviso della querelante senatrice Lezzi, la citata condotta rappresenterebbe l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai suoi danni, poste in essere dal senatore D'Anna mediante il rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive nel corso delle quali – al fine di giustificare il proprio gesto – quest'ultimo pronunciava espressioni lesive della sua onorabilità.

Viene fatto in particolare riferimento ad interviste rilasciate a diverse emittenti televisive. In particolare si fa riferimento alla trasmissione *Matrix*, trasmessa da Canale 5 e condivisa dal senatore D'Anna in data 7 ottobre 2015 sul proprio profilo *Facebook*; *Sky TG24* dell'8 ottobre 2015 e *Agorà*, trasmessa dalla RAI e condivisa sul profilo *Facebook* il 6 ottobre 2015, durante la quale il senatore D'Anna affermava: «*La Lezzi? Si sentiva Santa Maria Goretti ma faceva le boccacce con un atteggiamento che non è senatoriale*»; in data 16 ottobre 2015 il senatore D'Anna avrebbe poi condiviso sul suo profilo personale *Facebook* la pagina «*Lezzi bugiarda. Dimissioni subito*»; infine, viene citata un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva *Domenica Live* dell'11 ottobre 2015, in onda su Canale 5, nella quale il senatore affermava che la senatrice Lezzi «*Faceva il gesto che ho mimato, cacciando la lingua all'oratore*».

Va preliminarmente chiarito che l'episodio avvenuto in Aula – indipendentemente da ogni ulteriore rilevanza – costituisce in primo luogo una violazione perseguibile dalla Presidenza del Senato attraverso i poteri disciplinari spettanti alla stessa.

Compiere un gesto volgare in Aula costituisce infatti un turbamento dell'ordine della seduta e rientra pienamente nell'ambito dell'articolo 66 e seguenti, connotandosi senza alcun dubbio come elemento idoneo a determinare l'attivazione dei poteri disciplinari del Senato contemplati nel Regolamento.

Per tale condotta, come risulta dal resoconto stenografico di Assemblea del 5 ottobre 2015, il Presidente del Senato allora in carica comunicò che il Consiglio di Presidenza, approfonditi gli episodi svoltisi nel corso della seduta del 2 ottobre 2015, aveva ravvisato che le condotte deprecabili e volgari poste in essere in tale occasione «hanno turbato l'ordine dei lavori», comminando ai senatori D'Anna e Barani la sanzione dell'interdi-

zione a partecipare ai lavori del Senato per cinque giorni di seduta. Come emerge dal resoconto stenografico della seduta del 5 ottobre 2015 il Presidente precisò espressamente che le sanzioni erano comminate «*ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato*», chiarendo senza ombra di dubbio la rilevanza regolamentare e la chiara antigiuridicità dei comportamenti.

Dalla lettura della ordinanza, si desume inoltre che il giudice penale non ha chiesto una valutazione sulla sindacabilità delle condotte tenute dal senatore D'Anna *intra moenia*, e del resto nemmeno avrebbe potuto, posto che la condotta, come descritta in atti, deve astrattamente essere ascritta alla fattispecie di ingiuria, (la senatrice Barbara Lezzi era infatti presente ed ha immediatamente recepito il gesto ritenuto offensivo) ma tale reato è stato depenalizzato con legge 28 aprile 2014, n. 67, di talché – pur mantenendo una astratta antigiuridicità, e configurando una concreta lesione di beni giuridicamente tutelati, vista la sanzione irrogata dal Consiglio di Presidenza – non è idonea a necessitare della procedura di cui all'articolo 68 della Costituzione quantomeno ove azionata dal giudice penale in un procedimento per diffamazione.

Va peraltro sottolineato che lo stesso giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza precisa che «*la descritta condotta contestata al senatore D'Anna rappresenta, ad avviso della querelante, [...] l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie [...] poste in essere dall'indagato mediante il rilascio di interviste*». Appare chiaro che la fattispecie diffamatoria va riferita quindi alle interviste e non certamente alle condotte avvenute in Aula, che costituiscono un mero antecedente logico, quindi un *prius*, in quanto tale inidoneo a connotare la fattispecie diffamatoria.

Nel caso di specie, quindi, le uniche condotte per le quali sussiste la richiesta del giudice penale sono quelle avvenute *extra moenia* e in particolare quelle poste in essere nel corso di interviste televisive.

In ordine a tali condotte *extra moenia* la Giunta deve effettuare la propria istruttoria.

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Vi è poi un terzo requisito «implicito», che costituisce il portato logico dei primi due, ossia l'attinenza delle opinioni espresse a funzioni parlamentari. Non può infatti ravvisarsi nesso funzionale ove le opinioni

espresse *extra moenia* riproducano comportamenti tenuti nelle aule non connessi alle funzioni parlamentari. La stessa legge n. 140 del 2003 parla di critica e denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori del Parlamento.

Si pensi al caso in cui un parlamentare insulti in Aula un soggetto chiamandolo «scostumato» e riproduca poi in un'intervista televisiva successiva questo insulto. Orbene, nell'esempio in questione la corrispondenza contenutistica è ravvisabile, come pure è riscontrabile il legame temporale, ma il nesso funzionale non è comunque configurabile mancando *ab origine* l'esercizio di funzioni.

Nel caso di specie tra l'atto di sesso orale, mimato in Aula dall'onorevole D'Anna nel corso della seduta di Assemblea del 2 ottobre 2015, e le espressioni usate nei confronti della senatrice Lezzi nelle successive interviste televisive rilasciate e condivise su *Facebook* tra il 6 e il 16 ottobre 2015 non può esservi nesso funzionale in quanto manca *ab origine* il primigenio requisito dell'esercizio delle funzioni parlamentari. Si osserva a tal proposito che la Corte costituzionale nella sentenza n. 59 del 2018 chiarisce che «*la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost., infatti, non può essere estesa "sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le 'battaglie' condotte da esponenti parlamentari"*» (brano tratto testualmente dalla sopracitata sentenza). Tale orientamento riprende l'analoga impostazione seguita anche nelle sentenze della Corte costituzionale n. 137 del 2001 e n. 257 del 2002.

Le affermazioni di dilleggio, riferite alla senatrice Lezzi, con le quali si diceva che la stessa «*Si sentiva Santa Maria Goretti*» non possono in alcun modo essere ricondotte all'esercizio del diritto di critica del parlamentare.

Peraltro, come già evidenziato, si ribadisce che la stessa legge n. 140 del 2003, all'articolo 3, comma 1, riconosce la prerogativa «*per ogni altra attività di ispezione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento*». Occorre chiedersi quale denuncia politica connessa alla funzione parlamentare possa mai configurarsi rispetto all'espressione di dilleggio usata nel caso di specie («*si sentiva santa Maria Goretti*»). Appare evidente che nel caso di specie l'espressione di dilleggio, pronunciata nel corso di un'intervista (e quindi *extra moenia*) esuli dall'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi non sia riconducibile alla prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Nella memoria presentata il senatore D'Anna ravvisa un *fumus persecutionis* nel giudice precedente.

Tuttavia il *fumus persecutionis* può essere ravvisato solo con riferimento alle inviolabilità, mentre per le insindacabilità le valutazioni demandate alla Giunta sono limitate al riscontro del nesso funzionale tra opinione espressa *intra moenia* ed opinione espressa *extra moenia*.

Nelle inviolabilità infatti il giudice chiede l'autorizzazione ad applicare una misura cautelare rispetto ad un parlamentare (ad esempio una mi-

sura cautelare detentiva) suscettibile di incidere nella sua sfera individuale (ad esempio nella sfera della libertà personale) qualora venga accolta la sua istanza, mentre nelle insindacabilità il giudice, ove non ritenga di accogliere l'eccezione proposta dall'interessato, deve necessariamente sospendere il procedimento penale e sottoporre la questione alla Camera competente, senza poter esercitare alcun altro potere suscettibile di incidere sulla sfera individuale del parlamentare.

Proprio per questo motivo la Corte costituzionale non contempla tra i profili oggetto di valutazione nelle insindacabilità quelli attinenti al *fumus* (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011), nella consapevolezza che la materia demandata alla Senato per le stesse attiene esclusivamente al riscontro del nesso funzionale, a differenza delle inviolabilità, ove la verifica del *fumus persecutionis* è imprescindibile.

Il senatore D'Anna nella sua memoria ritiene che nel caso di specie il fatto non costituisca reato.

Si sottolinea in proposito che, sul piano metodologico, è stato più volte affermato, in conformità con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che l'esame svolto dalla Giunta in tale ambito deve necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare svolta dal senatore interessato. La Giunta ha quindi incentrato sempre le proprie attività istruttorie in ordine alla materia in questione su tali profili, ribadendo più volte che altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso da parte del magistrato e, come pure, alla stessa configurabilità del fatto come reato. Più volte nel corso dei vari dibattiti è stata da alcuni membri della Giunta prospettata, in riferimento a casi di querele per diffamazione, l'erronea qualificazione del fatto da parte del magistrato, adducendo in taluni casi l'argomentazione che le dichiarazioni non fossero, ad esempio, offensive e che quindi il reato non fosse configurabile. A fronte di tali prospettazioni, si è sempre sostenuto, in ossequio al principio della separazione dei poteri, che la Giunta non può qualificarsi come un quarto grado di giudizio (né tantomeno una sorta di tribunale speciale o una Corte di appello «interna» alle Camere) e che alla stessa non spetta quindi alcun sindacato sulla fondatezza e nemmeno sulla legittimità dell'ipotesi accusatoria. In capo alla Giunta, in altri termini, non può riconoscersi un improprio potere di condanna o di assoluzione, non potendo evidentemente la stessa utilizzare, rispetto ad un caso al proprio esame, né la formula processuale che il reato non sussiste, né la formula processuale che il fatto non costituisce reato e né tantomeno la formula in base alla quale l'imputato è colpevole, essendo indiscutibile che tale potere spetti all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Per tutti questi motivi, la valutazione circa la sussistenza o meno del reato, oggetto del primo punto della memoria difensiva, non può trovare

ingresso nell'istruttoria della Giunta e va considerata pertanto inammissibile in sede parlamentare (e riservata quindi a valutazione esclusivamente in sede processuale). Nel giudizio penale di primo grado (ed eventualmente in appello e in Cassazione) il senatore D'Anna potrà prospettare tale tesi difensiva e sottoporre all'organo giudicante le proprie valutazioni, ottenendo eventualmente, all'esito del giudizio, un'assoluzione con la formula «in quanto il fatto non costituisce reato», ove evidentemente il giudice accogliesse tali prospettazioni.

Il relatore propone pertanto che la Giunta deliberi che le dichiarazioni pronunciate *extra moenia* dallo stesso senatore D'Anna, relative alle interviste rilasciate e condivise su *Facebook* tra il 6 e il 16 ottobre 2015, non rientrano nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e proseguito nella seduta del 23 ottobre e del 13 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore Durnwalder ha illustrato la propria proposta conclusiva, dopo la quale è iniziato il dibattito sul documento in titolo.

Il senatore CUCCA (PD) chiede di rinviare ad altra seduta la decisione sull'atto in questione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) invita i colleghi a consultare presso gli uffici della Giunta il corposo fascicolo trasmesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al documento in esame, richiamando l'attenzione dei membri della Giunta sulle decisioni assunte nella scorsa legislatura sul caso in questione, con particolare riguardo al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato innanzi alla Corte costituzionale, nonché alle intercettazioni telefoniche delle quali non fu autorizzato l'utilizzo.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) prospetta l'opportunità di un rinvio ad altra seduta della decisione sul documento in esame.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal signor *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 28480/16 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e proseguito nella seduta del 13 novembre 2018.

Il relatore DE FALCO (*M5S*) evidenzia preliminarmente che i criteri per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, sono fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed attengono in particolare al riconoscimento del nesso funzionale tra opinioni espresse *intra moenia* ed opinioni espresse *extra moenia*, basato sulla corrispondenza contenutistica sostanziale tra tali due opinioni, nonché sul cosiddetto «legame temporale». Nel caso di specie, il senatore Falanga durante l'audizione ha sostenuto di aver espresso *intra moenia* – nel corso di taluni uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione giustizia, convocati per la programmazione dei lavori – valutazioni analoghe a quelle manifestate *extra moenia*.

Il problema si pone in relazione alle forme di pubblicità previste dal Regolamento del Senato, atteso che per gli Uffici di Presidenza convocati per la programmazione dei lavori delle Commissioni non è prevista alcuna forma di resocontazione, nè stenografica e nè sommaria. Nella scorsa legislatura la Giunta prima e l'Assemblea poi riconobbero la sussistenza di un'insindacabilità nell'ambito dell'esame del Documento IV-*quater*, n. 3 (inerente a dichiarazioni rilasciate dall'*ex* senatore Esposito) sulla base di una lettera scritta dal Presidente della Commissione lavori pubblici senatore Mattioli, con la quale si sottolineava che il senatore Esposito era intervenuto reiteratamente nel corso dei predetti Uffici di Presidenza per esprimere le proprie opinioni critiche, manifestate poi anche *extra moenia*. Il presidente Mattioli in tale lettera dava conto in modo specifico dei contenuti di tali opinioni critiche.

Si pone tuttavia, al di là del precedente richiamato, il problema se possa essere ammissibile un'attività *latu sensu* certificativa del Presidente di una Commissione, o se, viceversa, la stessa debba essere in via pregiudiziale dichiarata irricevibile e quindi esclusa dall'istruttoria della Giunta.

Il relatore chiede al Presidente un rinvio per poter approfondire ulteriormente tale questione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che non è sufficiente qualsiasi opinione espressa *intra moenia* per radicare un'insindacabilità. Dall'audizione dell'ex senatore Falanga è emerso che nel corso delle riunioni degli Uffici di Presidenza possa essere stata eventualmente fatta solo una «battuta» da parte di alcuni senatori circa un eventuale futuro emendamento che l'onorevole Ferranti avrebbe prospettato per scopi personali, senza alcuna attinenza di tale estemporanea manifestazione con qualsivoglia profilo attinente alle funzioni parlamentari. Il contesto *intra moenia* è un presupposto necessario per l'insindacabilità ma non certamente sufficiente, essendo richiesta altresì l'attinenza delle opinioni espresse in tale ambito a profili inerenti alle funzioni parlamentari.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda che il caso oggetto del documento in titolo è stato trattato nell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia con toni accesi e con scambi di lettere tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in merito alla calendarizzazione dei disegni di legge in questione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) prende la parola evidenziando che la Giunta non può acquisire una sorta di testimonianza su ciò che è accaduto nella precedente legislatura, essendo necessario limitare l'istruttoria ai soli atti ufficiali.

Il PRESIDENTE sottolinea che può essere interesse della Giunta acquisire un eventuale elemento istruttorio scritto a firma del Presidente della Commissione giustizia a suo tempo in carica, per poi poter eventualmente valutare la rilevanza o meno di tale atto scritto. L'acquisizione di tali elementi ulteriori non pregiudicherebbe in alcun modo l'eventuale riconoscimento dell'irrilevanza degli stessi.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottolinea l'opportunità di effettuare una verifica sui resoconti della Commissione giustizia e in particolare sugli interventi effettuati sull'ordine dei lavori in merito ai disegni di legge in questione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che l'intervento del senatore Grasso è stato inappropriato, atteso che il senatore Giarrusso aveva titolo per esprimere liberamente le proprie valutazioni sui profili in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente*  
GASPARRI

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,10*

***PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI***

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 20 novembre 2018

### Plenaria

#### 7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera*  
**RIZZO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale di corpo d'armata Nicolò Falsaperna.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale di corpo d'armata Nicolò Falsaperna**

Il generale FALSAPERNA svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato TONDO (*Misto-NCI-USEI*), la senatrice GARAVINI (*PD*), i deputati DEIDDA (*FDI*), FERRARI (*Lega*) e Giovanni RUSSO (*M5S*).

Il generale FALSAPERNA risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Il presidente RIZZO ringrazia il generale Falsaperna e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

**Sottocommissione per i pareri****17<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione***BORGHESI***La seduta inizia alle ore 14,15.***(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul testo del decreto-legge in titolo, sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti.

Sull'emendamento 14.0.200, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste, che recano prescrizioni a carattere impositivo, siano formulate come facoltà, al fine di rispettare, in continuità con la normativa vigente, l'autonomia amministrativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, invitando a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 3, un coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle regole tecniche relative alla gestione delle fatture elettroniche.

La Sottocommissione conviene.

**(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo.

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– occorre, in via generale, chiarire che l'atto di disposizione può avere ad oggetto l'intero corpo ovvero essere limitato ai soli tessuti: a tal fine, all'articolo 3, potrebbe essere opportuno sostituire l'espressione «del proprio corpo e dei tessuti» con la seguente: «del proprio corpo o dei tessuti»;

– all'articolo 2, comma 2, occorre che l'adozione delle iniziative, attribuita alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali in materia di promozione dell'informazione, sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta, ovvero sia disciplinata attraverso atti da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– all'articolo 3, comma 1, appare altresì necessario che la revoca della dichiarazione, di cui all'ultimo periodo, sia soggetta alla stessa procedura prevista per la dichiarazione di consenso;

– all'articolo 3, comma 3, concernente la manifestazione di consenso per i minori di età, si invita a un più puntuale riferimento agli esercenti la responsabilità genitoriale;

– all'articolo 5, comma 2, occorre chiarire quali siano le istituzioni tenute a sostenere gli oneri ivi indicati;

– con riferimento all'articolo 7, comma 1, si rileva che il regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, è adottato nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 4.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione, nonché di consultazione dei dati del Registro nazionale siano definiti con atto di natura regolamentare, acquisiti il parere del Garante per la protezione dei dati personali e l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Quanto all'emendamento 5.5, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia specificato che le modalità di copertura degli oneri relativi al trasporto della salma, alla tumulazione nonché all'eventuale cremazione, in caso di superamento del limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, siano definite nell'ambito del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, nel rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alle province autonome;

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **Plenaria**

### **47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

## IN SEDE REFERENTE

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore PARRINI (PD) e la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale all'esito del ciclo di audizioni informali già programmate.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(881) PERILLI ed altri.** – *Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*

(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, la cui finalità è rendere la normativa elettorale di Camera e Senato applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. A tale proposito, ricorda che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge n. 165 del 3 novembre 2017, mentre in precedenza la legislazione elettorale prevedeva appunto meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Sottolinea che, da più parti, nel corso del tempo, è stata prospettata l'ipotesi di una riduzione del numero dei parlamentari. In mancanza di una previsione come quella del disegno di legge in esame, ciò comporterebbe una revisione della legge elettorale, con modifiche per l'adeguamento ai dati numerici ivi contenuti e dei collegi uninominali delle circoscrizioni nazionali. Questi, infatti, secondo la normativa vigente, potrebbero essere applicati solo in riferimento all'attuale composizione numerica delle Camere (630 deputati e 315 senatori).

Sono stati depositati, in entrambi i rami del Parlamento, numerosi disegni di legge costituzionale volti alla riduzione del numero dei parlamen-

tari, tema sul quale il Parlamento, nel corso delle diverse legislature, si è più volte confrontato manifestando un ampio consenso.

Con il disegno di legge in titolo si intende tornare ad un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari previsto in Costituzione.

Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono l'applicabilità e il corretto funzionamento, anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

In particolare, tra le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento si evidenzia quella volta a ridurre il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e il numero dei senatori dagli attuali 315 a 200, operando una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari (atto Senato n. 805). Nel caso di approvazione della citata modifica costituzionale, le novelle proposte garantiscono il mantenimento della medesima riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari senza compromettere il funzionamento del sistema elettorale.

Gli interventi normativi operati dal presente disegno di legge mantengono inalterato il sistema elettorale misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo. Tuttavia, la cifra assoluta relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultano dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti.

Lo stesso meccanismo è stato applicato anche alle circoscrizioni per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Molise): nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione. In mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari tale rapporto porta a dati numerici identici a quelli attualmente stabiliti; in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, si avrebbe una riduzione proporzionale.

In base al nuovo meccanismo della proposta di legge in esame, alla Camera dei deputati il numero di 231 collegi uninominali su tutto il territorio nazionale, con esclusione del collegio della Valle d'Aosta, è sostituito con il riferimento al rapporto dei tre ottavi del totale dei seggi riconosciuti dalla Costituzione alle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore. L'esclusione della circoscrizione della Valle d'Aosta deriva dall'interpretazione unanime data finora alla clausola contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repub-

blica n. 361 del 1957, che indica 231 collegi uninominali nazionali, fatti salvi i seggi della circoscrizione Estero e «fermo restando» il collegio della Valle d'Aosta (pertanto, il numero complessivo dei collegi uninominali è 232).

L'applicazione del richiamato meccanismo produce esiti assolutamente corrispondenti al numero dei 231 collegi uninominali fissato dalla normativa vigente.

Analogamente, le modifiche operate al decreto legislativo n. 533 del 1993, recante le norme per l'elezione del Senato della Repubblica, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, sostituendo al risultato derivante dalla somma del seggio uninominale della Valle d'Aosta con i 6 seggi del Trentino-Alto Adige e gli altri 109 collegi uninominali il rapporto di tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità più prossima. In effetti, il numero dei seggi uninominali attuali pari a 116 (comprensivi del seggio della Valle d'Aosta e dei 6 seggi del Trentino-Alto Adige) corrisponde ai tre ottavi del numero totale dei seggi attribuiti alle circoscrizioni regionali, compresi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge in esame stabilisce che il numero dei collegi uninominali per la Camera è pari alla metà del totale dei seggi assegnati alla medesima Regione, con arrotondamento all'unità pari superiore, corrispondente al numero di 6 collegi uninominali sul totale degli 11 seggi che spettano alla Regione sulla base dell'attuale numero di deputati.

Per il Senato, la formula per l'individuazione dei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige fa riferimento al «numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione», corrispondente al numero di 6 collegi uninominali che attualmente la legge prevede, rispetto al totale di 7 seggi che ad oggi la Costituzione attribuisce alla medesima Regione. Tale disposizione, attraverso il ricorso all'arrotondamento all'unità pari, garantisce l'attuazione della «misura 111» a favore della popolazione altoatesina per l'elezione del Senato della Repubblica, che prevede l'assegnazione a ciascuna delle due Province autonome di un numero uguale di seggi e dunque presuppone un numero complessivo di seggi pari. Il criterio della parità, inoltre, viene applicato anche alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il Molise, cui attualmente la normativa vigente attribuisce esplicitamente due collegi uninominali, restano i medesimi collegi anche sulla base della presente proposta di legge, in quanto rientrano nella previsione in base alla quale le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali. Nel testo vi è inoltre la previsione per cui le circoscrizioni che eleggono due deputati sono costituite in un collegio uninominale, nell'eventualità che tale ipotesi possa configurarsi (ad esempio per il Molise) per effetto della riduzione del numero dei deputati.

Il disegno di legge in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, limitandosi ad individuare, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-bis, 17, 20 e 21-ter del testo unico per l'elezione del Senato, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993. Si mantiene inalterato il sistema elettorale vigente, individuando, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente previsti.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si potrà procedere qualora sia approvata la modifica costituzionale per la riduzione del numero dei componenti delle Camere, nel termine di sessanta giorni.

La delega reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi della legge n. 165 del 2017 ma, anziché riferirsi a numeri fissi per l'individuazione di collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione del rapporto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Inoltre, poiché anche il numero dei seggi del Trentino-Alto Adige, come quelli del Molise, ai sensi del disegno di legge in esame, risulta variabile in relazione al numero complessivo di seggi assegnati alla circoscrizione, occorre che, nella sola ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, anche i collegi di quelle Regioni possano essere disegnati dalla commissione a ciò preposta, ferme restando per il Trentino-Alto Adige la percentuale di collegi uninominali più elevata che nelle altre circoscrizioni e l'eguaglianza del numero dei seggi tra le Province autonome. In particolare, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che del Senato, le modifiche proposte rinviano al dato risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, dei rispettivi testi unici. Anche sotto il profilo procedurale la delega rinvia ai criteri dettati ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene necessari alcuni approfondimenti, attraverso audizioni di esperti. A suo avviso, l'introduzione di un criterio di individuazione dei collegi uninominali in rapporto al totale dei seggi potrebbe determinare effetti diversi, a seconda del sistema elettorale vigente. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare anche alcune simulazioni, per verificare il funzionamento di tale meccanismo.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alla proposta della senatrice De Petris, segnalando che la modifica prevista dal disegno di legge in esame, pur avendo una connotazione tecnica, potrebbe incidere sulla rappresentanza politica. Per esempio, con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione del nuovo criterio di determinazione

dei collegi uninominali potrebbe non consentire l'elezione del rappresentante di lingua italiana.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) sottolinea la necessità di audire esperti sui meccanismi elettorali, per approfondire il funzionamento del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali. In sede applicativa, infatti, potrebbero determinarsi effetti distorsivi.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) precisa che il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alla legge elettorale vigente. Quanto alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, il disegno di legge in esame prevede una apposita delega al Governo, che potrà tenere conto dell'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari, qualora nel frattempo si concluda l'*iter* dei disegni di legge costituzionale n. 214 e connessi, in corso di esame.

Nel condividere l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, propone che siano svolte congiuntamente a quelle riferite ai disegni di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, per l'economia dei lavori.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile tenere distinte le audizioni riferite al disegno di legge in esame e quelle relative alla riduzione del numero dei parlamentari, trattandosi di due argomenti differenti. Eventualmente, gli esperti convocati in audizione potranno lasciare agli atti i propri contributi su entrambe le materie oggetto di approfondimento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di giovedì 22 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 29**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,55*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 53 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)*

### **Plenaria**

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Facendo seguito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della scorsa settimana, il PRESIDENTE comunica i prossimi disegni di legge che saranno posti all'ordine del giorno della Commissione: n. 729 recante norme relative al danno non patrimoniale; n. 755 in materia di decreto ingiuntivo semplificato; nn. 174 e 662 recanti norme di contra-

sto al fenomeno dei matrimoni forzati; n. 552 recante norme in materia di giustizia telematica non appena assegnato.

Avverte che ulteriori iniziative legislative su tali argomenti saranno congiuntamente esaminate.

Per quanto concerne i disegni di legge dei Gruppi di opposizione, il PRESIDENTE ricorda l'invito già formulato per la segnalazione delle iniziative che sono ritenute maggiormente qualificanti e prioritarie, onde consentire una adeguata valutazione comune da parte della maggioranza.

Ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha segnalato i seguenti disegni di legge: n. 255 sulla candidabilità dei magistrati (assegnato alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>) e n. 311 sulle camere arbitrali dell'avvocatura.

Si dichiara pertanto disponibile ad un confronto per individuare le tematiche di comune interesse, che saranno affrontate nei prossimi Uffici di Presidenza.

Ricorda che è stato inoltre recentemente assegnato il disegno di legge n. 837, recante «Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio» il cui esame sarà congiunto con i disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di affidamento condiviso.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*), ricordando i precedenti delle scorse legislature, fa presente come si sia sempre rispettata la prassi di esaminare i disegni di legge proposti anche dall'opposizione, inoltre evidenzia come a lui consti che la tematica del disegno di legge a sua firma relativo alla candidabilità dei magistrati sia stata anche presa in considerazione favorevolmente dal Governo.

Il senatore CUCCA (*PD*) ricorda che non vi è certamente un obbligo da parte della Presidenza di esaminare disegni di legge dell'opposizione, tuttavia si è sempre seguita questa prassi, di cui auspica il rispetto anche in questa Legislatura. Raccomanda con l'occasione l'attenzione della Presidenza sul tema della disciplina della magistratura onoraria, e coglie l'occasione per segnalare all'attenzione della Commissione una problematica di stringente attualità in relazione alla recente cronaca, sul fenomeno della violenza alle donne.

Fa presente infine che, come noto, il 31 dicembre prossimo verranno in scadenza i Consigli dell'ordine degli avvocati di tutta Italia e sarà necessario procedere al rinnovo delle cariche elettive, tuttavia entro il 1° gennaio 2019 dovrà altresì procedersi alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense. Pertanto invita la Commissione ad una riflessione sull'opportunità che gli organi del Consiglio Nazionale Forense vengano eletti dai rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati ormai in scadenza o addirittura in regime di *prorogatio*.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni, svoltesi oggi, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 53 (schema di decreto legislativo recante codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 30**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Sottocommissione per i pareri**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CRUCIOLI**

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(728) VALLARDI ed altri.** – *Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale:* parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(733) SILERI ed altri.** – *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica:* parere non ostativo.

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ICE-AGENZIA PER LA  
PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  
ITALIANE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE  
RELAZIONI TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Plenaria**

**64<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, accantonati nella seduta di ieri, fa presente che non è possibile, nei limitati tempi a disposizione, predisporre una relazione tecnica sulla proposta 01.1, attesa la complessità dei suoi profili finanziari. Pertanto, pur ribadendo le criticità delle misure ivi previste, si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore MARINO (*PD*), nel richiamare l'importanza della proposta per il proprio Gruppo, anche in relazione al lavoro svolto nella precedente Legislatura, accoglie con favore la novità rappresentata, anche dal punto di vista del metodo, dell'esclusione di ogni automatismo, sulla valutazione di un emendamento, in mancanza di relazione tecnica. Ciò consente di rinviare alla discussione di merito il confronto politico su una misura che, se estesa in via di sperimentazione, appare suscettibile di effetti positivi per il sistema tributario e la finanza pubblica.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) prospetta, sulla base degli interventi svolti, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 01.1, in considerazione della complessità della proposta, che si pone in alternativa al testo del provvedimento, per cui non è possibile al momento una valutazione di tutti gli effetti finanziari, anche indiretti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, soffermandosi sull'emendamento 1.1, anch'esso accantonato, ritiene che il considerevole aumento delle imposte ivi previsto avrebbe, a suo avviso, un inevitabile effetto depressivo sul prodotto interno lordo, con un impatto negativo, a medio termine, sulla finanza pubblica. Nel ribadire pertanto un avviso contrario, si rimette comunque, per la valutazione finale, al giudizio della Commissione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel prendere atto positivamente della posizione del Governo che, a differenza del passato, non appare pregiudizialmente contraria e ultimativa, riafferma l'assenza di qualunque profilo di onerosità connesso alla proposta in esame, che risulta ampiamente coperta dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, ritiene che, sulla base degli effetti finanziari immediati di maggior gettito correlati all'emendamento 1.1, si possa prospettare un parere di semplice contrarietà.

Alla luce dell'andamento della discussione, il relatore formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 8 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.34, 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19, 1.20, 1.30, 1.31, 1.35, 1.36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.21, 1.28, 1.0.1, 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.10,

2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24, 2.26, 2.27, 2.42, 2.30, 2.32, 3.3, 3.5, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.31, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.44, 3.45, 3.0.6, 3.36, 3.40, 3.43, 3.2, 3.22, 4.7, 4.0.1, 4.0.2, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.7, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.22, 6.23, 6.29, 6.32, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.14, 6.18, 6.8, 7.2, 7.7, 7.9, 7.3 e 8.1.

Sull'emendamento 2.23 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *a*), mentre, sulla lettera *b*), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2022».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 01.1 e 1.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8, fatta eccezione per quelli del relatore e del Governo, per le riformulazioni e per le proposte 2.0.5, 2.0.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.1, 3.17, 3.32, 3.1, 3.33, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 4.10, 6.9 e 8.0.1 il cui esame resta sospeso.

La Commissione approva.

Alla richiesta di delucidazioni sul successivo andamento dei lavori della Commissione, avanzata dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), risponde il PRESIDENTE fornendo ragguagli.

Dispone quindi la sospensione dei lavori fino alle ore 10,30, per dar modo di completare l'istruttoria sulle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

*La seduta sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 11.*

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che, molto probabilmente, verrà presentato presso la Commissione di merito un emendamento volto ad espungere o, quanto meno, sostituire integralmente l'articolo 9.

Il PRESIDENTE reputa quindi opportuno accantonare l'esame degli emendamenti riferiti a tale articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sull'emendamento 10.1, che posticipa l'avvio della fatturazione elettronica. Alla luce del fatto che a tale istituto viene correlata una stima di gettito di circa 2 miliardi di euro, fa presente come l'emendamento 10.1 dovrebbe recare una copertura compensativa.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 10.1, invocando la necessità di una linea coerente, considerato che alcune categorie professionali sono escluse dall'obbligo della fatturazione elettronica, mentre altre vi restano assoggettate.

Il senatore MARSILIO (*FdI*) rileva l'aleatorietà delle stime di gettito conseguenti all'istituto della fatturazione elettronica; conseguentemente, emergono forti dubbi circa la tenuta, nel loro insieme, dei conti della finanza pubblica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene personalmente sovrastimato il gettito di 2 miliardi conseguente alla fatturazione elettronica. Tuttavia, tale stima è stata avallata dal precedente Governo e dal Parlamento con la votazione dei provvedimenti istitutivi, il che rende necessario individuare coperture finanziarie compensative per qualunque emendamento che determini il rinvio dell'entrata in vigore del sistema della fatturazione elettronica.

Il senatore SACCONI (*FI-BP*) rileva che, secondo i dati forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle recenti audizioni congiunte con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, la pressione fiscale si attesterebbe al 41,8 per cento del Pil. Tuttavia, evidenzia come tale dato rischi di essere falsato dal maggior gettito per circa 2 miliardi conseguente alla fatturazione elettronica.

Denuncia altresì l'abdicazione politica del Governo che appare inerte circa la risoluzione del problema dello slittamento della fatturazione elettronica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva come il dato sulla pressione fiscale già includa i 2 miliardi di gettito derivanti dalla fatturazione elettronica e che, al di là delle valutazioni politiche, rimanga ferma la necessità di individuare la copertura finanziaria per gli emendamenti che ne determinano lo slittamento.

Il senatore TURCO (*M5S*) evidenzia come la pressione fiscale aumenti in presenza di un incremento delle imposte e non di un incremento del gettito.

Peraltro, andrebbe avviata una riflessione sugli oneri amministrativi per le imprese connessi a istituti, quale la fatturazione elettronica, progettati dal precedente Governo per contrastare l'evasione fiscale.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la stima dei 2 miliardi di maggior gettito è basata sull'ipotetica emersione dell'economia «in nero», frutto di una decisione deliberata nella precedente legislatura.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel riconoscere la correttezza tecnica delle considerazioni del sottosegretario, chiede se, sul piano politico,

il Governo sia favorevole al sistema della fatturazione elettronica, anche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla necessità di contrastare duramente l'evasione fiscale.

Il senatore MARINO (*PD*) fa presente che, se si considera ipotetico il gettito derivante dalla fatturazione elettronica, analogamente risultano ipotetiche le previsioni finanziarie correlate al decreto in esame.

Più in generale ricorda come, nella scorsa legislatura, la fatturazione elettronica sia stata concepita, anche con l'assenso del Movimento 5 Stelle, come strumento di contrasto all'evasione fiscale; peraltro, era stata avviata una riflessione sull'individuazione di un'adeguata strumentazione che consentisse ai cittadini e alle imprese di non essere oppressi da costi e complicazioni burocratiche.

Il senatore TURCO (*M5S*) ritiene opportuna una riflessione sugli effetti di strumenti concepiti in un'ottica di contrasto all'evasione, quali la fatturazione elettronica, la compilazione degli elenchi clienti/fornitori e le trasmissioni telematiche dei corrispettivi. Peraltro, sarebbe opportuno evitare duplicazioni, sistematizzando le diverse metodologie e prendendo ad esempio i modelli vigenti in altri Paesi europei caratterizzati dalla gratuità della strumentazione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente come il dibattito prettamente politico sulla fatturazione elettronica che si sta svolgendo nella Commissione bilancio abbia un carattere elevato e tenda a superare la concezione di questa Commissione come organo preposto allo svolgimento di istruttorie tecniche.

La senatrice PIRRO (*M5S*) rimarca come già oggi l'Agenzia delle entrate abbia predisposto sistemi informatici gratuiti per le piccolissime e piccole imprese, il che rappresenta l'implementazione di una richiesta storica del Movimento 5 Stelle.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), nell'evidenziare come anche nella Commissione bilancio sia opportuno svolgere dibattiti di carattere politico, sottolinea l'importanza dell'individuazione di strumenti che abbassino la pressione fiscale, allargando contestualmente la base impositiva.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) osserva incidentalmente come, negli ultimi anni, l'operato dell'amministrazione finanziaria si sia concentrato più sull'acquisizione di dati che non sull'individuazione di strumenti per agevolare i contribuenti.

Il senatore MARINO (*PD*) ritiene improprio che si voglia limitare l'operato di questa Commissione allo svolgimento di istruttorie tecniche.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nel confermare il massimo rispetto per l'attività della Commissione bilancio, ritiene di essere stato male interpretato e, in ogni caso, rappresenta le proprie scuse, qualora altri senatori si siano sentiti offesi dalle sue parole.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel ritenere opportuno che anche nella Commissione bilancio vengano svolte riflessioni di carattere politico, svolge alcune considerazioni sulle diverse tipologie di evasione fiscale, richiamando la necessità di calibrare l'implementazione della fatturazione elettronica secondo le diverse categorie produttive e operazioni interessate.

Ritiene come la posizione del Governo sul punto risulti ragionevole e pragmatica, come si evince, per esempio, dall'estensione del regime dei «minimi» agli operatori non soggetti al sistema della fatturazione elettronica.

Tornando all'esame dei vari emendamenti, esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 10.1 e 10.3, mentre prospetta la possibilità di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 10.6, riguardante la conservazione delle fatture.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiede incidentalmente quali siano gli orientamenti del Governo in merito alla conservazione dei dati personali e agli eventuali riflessi in termini di *privacy*.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva come l'Agenzia delle entrate stia lavorando proprio su questi aspetti.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) si sofferma sulle problematiche correlate alla conservazione delle fatture da parte di soggetti privati.

Il senatore TURCO (*M5S*) fa presente come gli obblighi di fatturazione siano implicitamente derivanti dalle previsioni del Codice civile.

Il presidente PESCO prospetta quindi la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 10.6.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 10.24, 10.25 e 10.0.3, concordando altresì con il relatore sull'onerosità delle proposte 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 10.4, recante semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva come gli emendamenti 10.4 e 10.7, nonché quelli analoghi, attengano alla modulazione dell'entrata a regime delle sanzioni in caso di inottemperanza al sistema della fat-

turazione elettronica, prospettando la formulazione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore MARINO (*PD*), nel concordare sul parere di semplice contrarietà, sottolinea come, sul piano finanziario, l'eliminazione delle sanzioni sia ben diversa dalla loro riduzione ovvero dalla diversa modulazione temporale.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula quindi un avviso contrario per maggiori oneri sull'emendamento 10.11 e su quelli analoghi, prospettando invece un parere di semplice contrarietà sulle proposte 10.21, 10.22 e 10.23.

Chiede da ultimo l'accantonamento dell'emendamento 10.20.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 11.10, recante profili di contrasto con la normativa europea sull'Iva, facendo presente che è in corso la predisposizione di un testo 2 presso la Commissione di merito.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra poi l'emendamento 11.15.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula un avviso contrario sulla suddetta proposta che comporta ritardi nella liquidazione dell'Iva con conseguenti minori entrate.

Prospetta poi un parere di semplice contrarietà sugli analoghi emendamenti 11.11, 11.12 e 11.13.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra la portata normativa dell'emendamento 13.0.1.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) osserva come il dettato del comma 2 dell'emendamento, che vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai privati la trasmissione di dati di cui siano già in possesso, sia già previsto dall'ordinamento.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al riguardo le pertinenti norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Il senatore TURCO (*M5S*) reputa opportuno evitare sovrapposizioni tra la normativa fiscale e gli obblighi di contabilità previsti dal Codice civile.

Il PRESIDENTE prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1 dell'emendamento 13.0.1 e un parere di semplice contrarietà sugli altri commi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula un avviso non ostativo sugli analoghi emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, mentre si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti all'articolo 14 segnalati dal relatore, in quanto recanti maggiori oneri oppure privi di idonea copertura.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2, facendo presente, in merito a quest'ultima proposta, che, presso la Commissione di merito, si sta valutando la predisposizione di un testo 2.

Prospetta poi un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.3, in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, pur sottolineando che la trasmissione medesima ha senso in presenza di soggetti che emettono gli scontrini fiscali.

Il senatore MANCA (*PD*) rappresenta le ragioni alle base dell'emendamento 15.3.

Il senatore TURCO (*M5S*) osserva come la mancata registrazione delle operazioni possa comportare problemi di evasione dell'Iva.

Il PRESIDENTE ritiene ragionevole una valutazione di contrarietà semplice sull'emendamento 15.3.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede poi l'accantonamento degli analoghi emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3, sull'armonizzazione in tema di fatturazione elettronica, per i quali si sta valutando una riforma.

Si esprime invece in senso contrario sulle proposte 15.0.5 e 15.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto comportanti perdite di gettito o comunque problemi di quantificazione finanziaria tali da richiedere l'acquisizione della relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso contrario per carenza di copertura o per la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si sofferma sull'emendamento 17.0.5, in tema di tracciabilità dei pagamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede l'accantonamento della proposta 17.0.5.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede quindi chiarimenti sulla valutazione di onerosità dell'emendamento 17.0.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA reputa ultroneo tale emendamento, laddove riferito alle entrate di competenza dei comuni, ritenendolo invece problematico laddove riferito alle entrate erariali, con la necessità di richiedere la relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dissente da tale valutazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede di accantonare l'emendamento 18.2, per il quale si sta valutando la predisposizione di un testo riformulato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, prospettando altresì la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 19.3.

Il senatore MISIANI (*PD*) si sofferma poi sull'emendamento 19.0.3, che recepisce le pronunce del Consiglio di Stato volte ad escludere le rendite Inail ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in coerenza con una storica battaglia delle associazioni di settore.

Il rappresentante di GOVERNO chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 9 a 19 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.1, 10.3, 10.24, 10.25, 10.0.3, 10.2, 10.0.1, 10.0.2, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 11.10, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20,

13.0.1 (limitatamente al comma 1), 14.0.8 (analogo al 20.0.14), 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.6, 14.0.13, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 15.1, 15.2, 15.0.5, 15.0.6, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 17.1, 17.7, 17.12, 17.13, 17.14, 17.2, 17.3, 17.4, 17.8, 17.9, 17.10, 17.0.1, 17.0.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.0.1 e 19.0.2. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.6, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.21, 10.22, 10.23, 11.11, 11.12, 11.13, 13.0.1 (limitatamente ai commi da 2 a 5), 15.3 e 19.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 19, fatta eccezione per quelli del relatore e del Governo, per le riformulazioni e per le proposte 10.20, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 17.0.5, 18.2 e 19.0.3, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e per quelli dall'articolo 20 alla fine.».

Posta in votazione, la proposta di parere proposta dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## **Plenaria**

### **65ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, rammenta che, nella seduta di ieri, l'esame è rimasto sospeso sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento alle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, mette a disposizione dei senatori una nota tecnica dell'Agenzia delle dogane, da cui risulta che l'applicazione del parametro demografico, previsto negli emendamenti, ai fini della concessione delle licenze per la rivendita di tabacchi, determinerebbe effetti di minor gettito, in relazione alla diminuzione di corrispettivo dell'aggiudicazione della gestione delle rivendite: di conseguenza, esprime un avviso contrario sui profili finanziari.

In merito alla proposta 12.0.5, fa presente che, in assenza di una relazione tecnica che ne verifichi gli effetti finanziari, la posizione non può che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo precedentemente accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5.».

I senatori MISIANI (*PD*), ERRANI (*Misto-LeU*) e DAMIANI (*FI-BP*) dichiarano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MARINO (*PD*), nell'ottica di un ordinato svolgimento dei lavori, chiede delucidazioni sulle modalità e sui criteri a cui intende ispirarsi il rappresentante del Governo nell'esprimere la propria valutazione sui restanti emendamenti da esaminare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiarisce che il Governo intende esprimersi su quelle proposte per le quali risultano evidenti le criticità dal punto di vista finanziario, accantonando invece l'esame degli emendamenti per i quali è in corso un approfondimento, per giungere, eventualmente, all'adozione di un testo condiviso.

Passando alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 20, esprime un avviso di contrarietà, nel merito, sull'emendamento 20.0.7 che, secondo quanto già rappresentato in precedenza, risulta sostanzialmente ultroneo, in quanto l'ampliamento degli spazi finanziari degli enti territoriali è già previsto nella corrente manovra di bilancio. Sull'emendamento 20.0.10, analogo al 20.0.12, si pronuncia in senso contrario perché recante oneri non quantificati e non coperti, nonché per le tempistiche ivi previste non coerenti con la disponibilità delle relative risorse.

Il senatore MISIANI (*PD*), nel denunciare la inaccettabile gestione dell'addizionale sui diritti aeroportuali, trattenuta dallo Stato invece che versata agli enti locali indicati dalla legge, fa presente come le proposte 20.0.10 e 20.0.12, dirette a risolvere tali criticità, non determinino effetti negativi sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore FERRO (*FI-BP*) osserva che il versamento dell'addizionale sui diritti aeroportuali gli risulta connesso alla predisposizione di piani di abbattimento del rumore da parte degli enti locali coinvolti, che allo stato non avrebbero ancora adempiuto a tale incombenza.

Il senatore MISIANI (*PD*), al quale non risulta la connessione appena prospettata, rimarca al contrario l'erraticità della destinazione di tali risorse agli enti locali, che ne sarebbero invece i titolari sulla base della normativa vigente.

Il senatore MANCA (*PD*), nel condividere la posizione espressa dal senatore Misiani, evidenzia il rilievo di questa tematica per l'autonomia degli enti territoriali, e chiede pertanto di valutare l'accantonamento dei relativi emendamenti, in vista di un supplemento istruttorio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver dichiarato la disponibilità di massima a rinviare l'esame delle proposte 20.0.10 e 20.0.12, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 20.0.11, per oneri non quantificati e non coperti, rilevando peraltro come essa impedisca l'utilizzazione delle addizionali per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Si dichiara altresì in senso negativo sulla proposta 20.0.17, in materia di riaccertamento dei residui, già prece-

dentemente considerata onerosa, nonché sulla proposta 20.0.19, per copertura inadeguata, andando a coprire gli oneri solo in termini di saldo da finanziare e non di indebitamento netto. Conferma quindi la contrarietà, per maggiori oneri, sulla proposta 20.0.14, analoga all'emendamento 12.0.8, su cui è già stato dato parere contrario dalla Commissione.

Esprime avviso contrario sugli emendamenti 20.0.29, 20.0.30 e 20.0.35, per assenza della relazione tecnica necessaria a quantificare i profili finanziari; sulla proposta 20.0.34, in materia di Zone economiche speciali, per minori entrate contributive e copertura inidonea su fondi strutturali europei; sul 20.0.36, 20.0.37 e 20.0.38, per effetti di maggiore onerosità.

Il senatore MARSILIO (*FdI*), intervenendo sull'emendamento 20.0.38, volto ad abrogare l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica, sottolinea come l'introduzione di tale misura abbia determinato, in realtà, una diminuzione di gettito. Chiede, pertanto, di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta, anche in vista di una riformulazione condivisa della copertura finanziaria, che peraltro ritiene non necessaria, considerati i probabili effetti positivi, sul lato delle entrate, della eliminazione del cosiddetto «superbollo».

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Marsilio, e si associa alla sua richiesta di approfondire la tematica.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, pur dichiarandosi d'accordo nel merito su alcune delle considerazioni appena formulate, non può che ribadire il suo avviso contrario, dal punto di vista finanziario, in assenza di una quantificazione degli oneri e per inidoneità della relativa copertura.

Si dichiara quindi in senso contrario sulle proposte 20.0.39, per oneri privi di copertura; 20.0.42 e 20.0.52, per mancanza di sufficienti disponibilità del fondo previsto a copertura; 20.0.56 e 20.0.57, per inidoneità della copertura. Sull'emendamento 20.0.60, in tema di definizione di impresa balneare, manifesta una posizione di semplice contrarietà, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare contenziosi in sede europea, segnalando comunque che la questione potrà essere affrontata, in termini più ampi, in sede di legge di bilancio.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) invita il Governo a non sottovalutare, con riguardo alle concessioni balneari, la questione dei rapporti con l'Unione europea, atteso che risulta già avviata in materia una procedura di infrazione, e quindi ogni intervento va preventivamente verificato con la Commissione europea.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver incidentalmente precisato di essere ben consapevole delle implicazioni comunitarie della questione, proseguendo nell'esame, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 20.0.64, per oneri pensionistici; 20.0.65, per

maggiori oneri; 20.0.67, per maggiori oneri e inidoneità della copertura; 20.0.68, per mancanza di sufficienti disponibilità sul fondo previsto a copertura; 20.0.69, 20.0.70 e 20.0.71, per mancanza della necessaria relazione tecnica.

Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 20 e segnalati dal relatore, ritiene opportuno procedere all'accantonamento dell'esame, in relazione all'esigenza di approfondimenti istruttori.

Passando alla valutazione delle proposte riferite all'articolo 23, si dichiara contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 23.2, per incapacienza del fondo ivi richiamato; 23.4 e 23.5, in materia di rideterminazione delle concessioni marittime, per mancanza della relazione tecnica; 23.0.2, analogo al 23.0.3, e 23.0.4, per oneri non quantificati e non coperti.

Il senatore STEFANO (*PD*), con riferimento alla proposta 24.0.1, diretta ad esonerare le imprese del Terzo settore dall'imposta regionale sulle attività produttive, sollecita il rappresentante del Governo a prendere in seria considerazione tale misura, anche procedendo, se necessario, all'accantonamento dell'esame.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la proposta di accantonare la valutazione dell'emendamento 24.0.1, mentre dichiara un avviso contrario, dal lato finanziario, sulla proposta 24.0.2, per incapacienza del fondo chiamato a copertura.

Alla luce dell'andamento della discussione, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone pertanto di esprimere la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 20 a 24 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.14 (analogo alla proposta 14.0.8), 20.0.19, 20.0.35, 20.0.39, 20.0.42, 20.0.64, 20.0.67, 20.0.68, 20.0.69, 20.0.70, 20.0.71, 20.0.17, 20.0.29, 20.0.30, 20.0.34, 20.0.36, 20.0.37, 20.0.38, 20.0.52, 20.0.56, 20.0.57, 20.0.65, 20.0.11, 23.2, 23.4, 23.5, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4 e 24.0.2. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 20.0.7 e 20.0.60. L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 21 a 24, fatta eccezione per quelli del relatore e del Governo, per le riformulazioni e per la proposta 24.0.1, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso per tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26.».

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Plenaria**

**51<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BAGNAI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 9.0.9 e 17.5, e sono stati presentati gli emendamenti 2.23 (testo 3), 3.17 (testo 2), 3.32 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), nonché l'emendamento del relatore 10.100 (testo 2), i cui testi sono pubblicati in allegato. Pro-

pone quindi di porre il termine per la presentazione di subemendamenti al 10.100 (testo 2) alle ore 16 di oggi.

La Commissione conviene.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.6, 1.12, 2.5, 2.24, 2.32 e 6.20.

I senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 20.0.43.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice De Petris.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 20.0.38.

Il presidente BAGNAI invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Il relatore FENU (*M5S*) propone l'accantonamento degli emendamenti 01.1, 1.15, 1.18, 9.61 (già 1.24) e 1.0.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.32 e invita a ritirare l'emendamento 1.26. Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si esprime conformemente.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione possa disporre della documentazione adeguata per potersi esprimere sul complesso delle proposte emendative.

Il presidente BAGNAI dispone l'accantonamento degli emendamenti 01.1, 1.15, 1.18, 9.61 e 1.0.1. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 non accantonati.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 01.2 e 1.1.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4, che, posto in votazione, è respinto.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.5.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice CONZATTI (*FI-BP*), la Commissione respinge la proposta 1.7.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8, che, posto in votazione, è respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.9 ha la parola la senatrice CONZATTI (*FI-BP*), la quale motiva il voto favorevole all'emendamento 1.10.

Posto in votazione, l'emendamento 1.10 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.11 ha la parola il senatore D'ALFONSO (*PD*).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.11.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GRIMANI (*PD*) la Commissione respinge l'emendamento 1.13.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.14, che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.16.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.17, che posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.19, è posto ai voti, risultando respinto.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) motiva il voto favorevole all'emendamento 1.20, che la Commissione respinge.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.21 ha la parola il senatore D'ARIENZO (*PD*).

La Commissione respinge quindi la proposta 1.21.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALFONSO (*PD*) è posto in votazione l'emendamento 1.22, che risulta respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.23, che la Commissione respinge.

Il senatore GRIMANI (*PD*) motiva il voto favorevole all'emendamento 1.25, che posto in votazione, è respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.26.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) preannuncia il voto favorevole all'emendamento 1.27, che, posto in votazione, è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) esprime l'intenzione di voto favorevole sull'emendamento 1.29, il quale, posto in votazione, è respinto.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) motiva il voto favorevole all'emendamento 1.30, che, messo ai voti, risulta respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.31.

L'emendamento 1.32, posto in votazione, risulta accolto.

Il senatore GRIMANI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.33, che la Commissione respinge.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) motiva il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.34, che, posto in votazione, è respinto.

La Commissione respinge gli emendamenti identici 1.35 e 1.36, posti in votazione congiuntamente.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.37 e 1.38, posti congiuntamente in votazione e quindi respinti dalla Commissione.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) motiva il proprio voto a favore dell'emendamento 1.39.

Dopo gli interventi per dichiarazione di voto contrario della senatrice CONZATTI (*FI-BP*) e del senatore DE BERTOLDI (*FdI*) la Commissione respinge l'emendamento 1.39.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 1.40, che, posta in votazione, è respinta.

Il sottosegretario BITONCI puntualizza, richiamando l'atteggiamento di apertura manifestato dal Governo, che tra gli emendamenti segnalati dalle forze politiche di opposizione non vi sono proposte che possano essere ritenute condivisibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886****(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.23 (testo 3)**

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis). All'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972 e successive modifiche e integrazioni, all'ottavo comma, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

---

**Art. 3.****3.17 (testo 2)**

BOTTICI, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, PUGLIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole da: «, in unica» a «importo,» sono soppresse;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;

2) nel numero massimo di 20 rate, consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre dell'anno 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».

**3.32 (testo 2)**

PUGLIA, BOTTICI, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *dopo il comma 14 è inserito il seguente:*

«14-bis. L'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni e non sono dovuti interessi.»;

b) *dopo il comma 24 è inserito il seguente:*

«24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a 5 giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019».

---

**3.0.5 (testo 2)**

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017» e le parole: «degli enti locali per l'esercizio 2017» sono eliminate;*b) *al comma 2, lettera a) l'anno: «2018» è sostituito con l'anno «2019»;*c) *il comma 5 è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3».*

---

**Art. 10.****10.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali pro-

venti per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".

01-*bis*. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari».

---

**Plenaria****52<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BAGNAI riferisce che sono stati presentati gli emendamenti 10.20 (testo 2), 15.2 (testo 2) e 15.0.1 (testo 2). Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44. Propone alla Presidenza di accantonare gli emendamenti 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.17, 2.21 (testo 2), 2.23 (testo 3), 2.26 (testo 2), 2.36, 2.37 e gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

Il presidente BAGNAI dispone quindi l'accantonamento dei citati emendamenti.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 2.21, 2.22 e 21.0.5.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene sollecitando il senatore Fenu a rivedere i pareri espressi che giudica poco attenti alle sensibilità presenti in Commissione.

Il presidente BAGNAI rimarca il valore politico delle analisi compiute dal relatore al quale dà atto di aver approfondito in maniera adeguata le questioni affrontate dal decreto-legge.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) distingue il parere del relatore, frutto di analisi politiche del merito delle proposte, rispetto alle valutazioni compiute dalla Commissione bilancio. Apprezza quindi il lavoro compiuto dal relatore di analisi degli emendamenti presentati.

Il presidente BAGNAI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti in votazione. Ricorda che in dichiarazione di voto può intervenire un solo rappresentante per Gruppo per non più di cinque minuti.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 interviene il senatore D'ARIENZO (*PD*) raccomandandone l'approvazione e segnalandone la portata politica rispetto alle misure tributarie contenute nell'articolo 2.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 viene respinto.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2 il senatore GRIMANI (*PD*), soffermandosi in particolare sul carattere di salvaguardia dell'emendamento.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice CONZATTI (*FI-BP*) argomentando la posizione della propria parte politica.

Il sottosegretario BITONCI interviene rilevando che la posizione espressa dalla senatrice Conzatti appare in contraddizione col carattere restrittivo dell'emendamento in votazione.

Posto ai voti l'emendamento 2.2 viene respinto.

Sull'emendamento 2.3 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CONZATTI (*FI-BP*), richiamando l'esigenza, espressa anche nel corso delle audizioni, di migliorare e razionalizzare il contenuto dell'articolo 2, in uno spirito collaborativo che non è stato colto dal parere contrario del relatore.

Sull'emendamento 2.3 interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritenendo la proposta avanzata dal gruppo di Forza Italia eccessivamente ampliativa delle facoltà previste dall'articolo 2.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

Posto ai voti l'emendamento 2.3 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.10 sul quale interviene la senatrice CONZATTI (*FI-BP*) per dichiarazione di voto favorevole lamentando la chiusura di relatore e Governo sulle proposte della propria parte politica, auspicando peraltro il superamento di tale orientamento anche per l'esame in Assemblea.

Interviene per dichiarazione di voto a favore a nome della propria parte politica il senatore D'ARIENZO (*PD*) motivando tale posizione.

Interviene quindi per dichiarazione in dissenso dal proprio Gruppo il senatore D'ALFONSO (*PD*) preannunciando il voto di astensione.

Posto ai voti l'emendamento 2.10 viene respinto.

Posto ai voti viene respinto l'emendamento 2.12.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.13 sul quale interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore D'ALFONSO (*PD*), motivando ampiamente tale orientamento.

Posto ai voti l'emendamento 2.13 viene respinto.

Sull'emendamento 2.14 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CONZATTI (*FI-BP*).

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) a nome della propria parte politica preannuncia il voto contrario.

Interviene in dissenso dal proprio Gruppo in senatore D'ARIENZO (*PD*) preannunciando il voto di astensione.

Posto ai voti l'emendamento 2.14 viene respinto.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.15 il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), argomentando la opportunità della definizione parziale degli avvisi di accertamento.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Dopo di che interviene in dissenso il senatore D'ALFONSO (*PD*) preannunciando il voto di astensione.

Posto ai voti l'emendamento 2.15 viene respinto.

Sull'emendamento 2.16 la senatrice CONZATTI (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore GRIMANI (*PD*) argomenta la posizione di astensione del Partito democratico, mentre il senatore D'ALFONSO (*PD*) successivamente si esprime in dissenso dal proprio Gruppo annunciando il voto contrario.

Posto ai voti l'emendamento 2.16 è respinto.

Il senatore COMINCINI (*PD*) chiede alla Presidenza la votazione per parti separate dell'emendamento 2.18.

Il presidente BAGNAI ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento pone ai voti la proposta che risulta respinta.

Viene quindi in posto ai voti l'emendamento 2.18 che risulta respinto.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.19 argomentando tale orientamento.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) svolge una serie di considerazioni per motivare il parere contrario.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) rileva il carattere palesemente ostruzionistico dell'operato dei Gruppi di opposizione invitando il relatore e Governo a riesaminare le proposte di accantonamento al fine di garantire la conclusione dell'*iter* in Commissione nei tempi stabiliti.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) non ritiene che la propria parte politica stia utilizzando strumenti ostruzionistici, invitando viceversa la maggioranza a dichiarare fin d'ora la propria posizione sull'articolo 9, la cui eventuale soppressione impedisce di esaminare gli emendamenti agli articoli precedenti che contengono il riferimento a tale misura.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritiene che l'orientamento maturato dalla propria parte politica origini dalla sostanziale chiusura della maggioranza rispetto alle proposte del gruppo del Partito democratico, finalizzate a migliorare il testo senza sostenere posizioni avanzate da specifici Gruppi

di interesse. Del resto rimarca l'accantonamento di un solo emendamento presentato dal Partito democratico.

Il presidente BAGNAI per l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta preannunciandone la ripresa trenta minuti dopo la chiusura dei lavori di Aula e confermando la seduta prevista a partire dalle ore 20,30.

*La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,45.*

Il presidente BAGNAI dà conto della presentazione degli emendamenti 7.3 (testo 2) e 20.10 (testo 2) nonché dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.19.

Il senatore D'ALFONSO (PD), preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.20, argomentando tale orientamento.

L'emendamento 2.20 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Dopo il ritiro degli emendamenti 2.21 e 2.22 si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) facendo riferimento al comma 3 dell'articolo 2, rileva che, stando a quanto riferito dagli organi di stampa, il Governo sarebbe prossimo a presentare una riformulazione dell'articolo 9: invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare tutte le proposte funzionalmente collegate a tale articolo, ancorché formalmente riferite al comma 3 dell'articolo 2.

Sulle osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Pichetto Fratin concorda il senatore D'ARIENZO (PD), argomentando ulteriormente tale posizione.

Il presidente BAGNAI, pur ritenendo sostanzialmente corrette, in linea di principio, le osservazioni poc'anzi formulate dagli intervenuti invita la Commissione a tenere conto, nelle sue valutazioni, dei dati oggettivi ad oggi disponibili, in assenza di una proposta emendativa formalmente presentata dal relatore o dal Governo.

Il senatore D'ARIENZO (PD) chiede quindi al rappresentante del Governo specifiche delucidazioni sul punto.

Il sottosegretario BITONCI rileva che appare comunque opportuno, nelle more delle future decisioni del Governo, proseguire nella singola valutazione delle proposte emendative al testo del decreto-legge.

Esprime quindi il proprio rammarico per non aver potuto valutare adeguatamente le considerazioni svolte da molti senatori delle forze politiche di opposizione in quanto riferite ad emendamenti non preventivamente segnalati dai Gruppi.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) preannuncia quindi il voto contrario sull'emendamento 2.25, argomentando tale orientamento.

Il presidente BAGNAI rileva che il Gruppo del Partito democratico ha voluto segnalare emendamenti chiaramente in netto contrasto con il decreto-legge. Nel ribadire l'estraneità della Presidenza a ogni valutazione politica sostanziale, osserva incidentalmente che dalle considerazioni sin ora svolte dal senatore D'Alfonso sembrerebbe configurarsi una precisa tattica parlamentare volta a rendere inevitabile il ricorso all'ostruzionismo.

Replica il senatore D'ALFONSO (*PD*), precisando che la propria parte politica ha soltanto evidenziato quegli emendamenti indispensabili a consentire un corretto funzionamento dell'ordinamento tributario, compromesso, per contro, da numerose disposizioni contenute nel decreto-legge. Non vi sarebbe, pertanto, alcun atteggiamento ostruzionistico.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'evidenziare determinate proposte in luogo di altre può produrre, nei fatti, lo spostamento del dibattito su emendamenti che le forze politiche di maggioranza non potrebbero comunque prendere in considerazione per evidenti ragioni di principio. Tale tattica parlamentare, pur legittima, risulterebbe, però, sostanzialmente ostruzionistica e quindi volta a esacerbare il clima politico rendendo impossibili eventuali tentativi di mediazione.

Auspica quindi che il dibattito possa proseguire in maniera più costruttiva su un binario improntato alla mediazione, che si soffermi su proposte in ordine alle quali anche le forze politiche di maggioranza possano convergere.

Interviene anche il senatore FENU (*M5S*), osservando che la problematica del collegamento funzionale con le disposizioni contenute nell'articolo 9 coinvolgerebbe, in ogni caso, solo le proposte sino ad ora accantonate.

Posto ai voti, l'emendamento 2.25 risulta infine respinto.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) aggiunge la propria firma alla proposta 2.27 e accogliendo l'auspicio del senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.27, 2.29 e 2.30.

Pone infine l'accento sui contenuti dell'emendamento 2,26 (Testo 2), precedentemente accantonato, auspicandone l'approvazione.

Con riferimento all'emendamento 2.26 (Testo 2), il senatore D'ARIENZO (PD) osserva che la formula dell'adesione sarebbe in ogni caso preferibile alla formulazione adottata dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge.

Ribadisce quindi che l'imminente presentazione stando a quanto riferito dagli organi di stampa- di una nuova formulazione dell'articolo 9 condizionerebbe di fatto tutto il dibattito, osservando contestualmente che, a parte le disposizioni sul condono fiscale, potrebbero ancora sussistere dei margini per un miglioramento condiviso del testo.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.28, a firma del relatore.

Il senatore PICETTO FRATIN (FI-BP) fa proprio l'emendamento 2.31 e lo ritira.

Il senatore D'ALFONSO (PD) preannuncia il voto contrario sulla proposta 2.33, motivandone le ragioni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 risulta respinto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2.34, 2.35.

Il senatore D'ALFONSO (PD) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.38, argomentando tale orientamento.

L'emendamento 2.38 viene quindi respinto dalla Commissione.

Il presidente BAGNAI, nel ricordare che la Commissione tornerà a riunirsi nella seduta notturna già convocata per le ore 20,30, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886****(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.100/1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 3.100, al capoverso «f-bis)», dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «, previo pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 12,».*

---

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 10, dopo la lettera f), aggiungere, infine, la seguente:*

*«f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto 30 gennaio 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.».*

---

**Art. 7.****7.3 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN, SCHIFANI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

1-*bis*. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP.

1-*ter*. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018».

---

## Art. 10.

### 10.100 (testo 2/1)

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

*Sopprimere il comma 01.*

---

### 10.100 (testo 2/2)

MALLEGNI, CONZATTI

*All'emendamento 10.100 (testo 2), capoverso «01», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono inoltre esonerati dalle predette disposizioni, le imprese con un fatturato fino a 2 milioni di euro».*

---

**10.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".

01-bis. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari».

---

**10.20 (testo 2)**

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi."».

---

**10.0.100/1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «alle fatture» con le seguenti: «esclusivo alle sole fatture».*

---

**10.0.100/2**

MALLEGNI, CONZATTI

*All'emendamento 10.0.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di fatturazione elettronica, si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro».

---

**10.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

1. Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».

---

**10.0.200/1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 10.0.200, al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il secondo periodo.*

---

**10.0.200/2**

MALLEGNI, CONZATTI

*All'emendamento 10.0.200, capoverso «Art. 10-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro."».

---

**10.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

"6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA che offrono i servizi regolamentati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate."».

---

**Art. 15.****15.2 (testo 2)**

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, PUGLIA

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza *online* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) liquidazione periodica dell'IVA;
- c) dichiarazione annuale dell'IVA.

2. Per i soggetti passivi IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo."».

---

**15.0.1 (testo 2)**

BOTTICI, LEONE, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LANNUTTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)*

1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta la seguente lettera:

"g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati."».

---

**Art. 20.****20.10 (testo 2)**

DI PIAZZA, BAGNAI, LANNUTTI, PUGLIA, CONZATTI, COMINCINI, STEGER, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a mille euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e sottoscrizioni effettuati nei 24 mesi precedenti».

---

**23.0.300/1**

ROMEO

*All'emendamento 23.0.300, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «Art. 23-bis.», comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente numero:

«2-bis) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

«c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione;»;

b) *al capoverso* «Art. 23-bis.», *comma 1, lettera a), numero 3), alinea 5-bis, dopo le parole:* «appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato» *inserire le seguenti parole:* «e *wholesale* passivo, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti»;

c) *al capoverso* «Art. 23-bis.», *comma 1, lettera a), numero 3), alinea 5-bis, dopo le parole:* «volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga» *inserire le seguenti:* «con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di garantire connessioni stabili e aumentabili almeno fino a 1 Gbps,»;

d) *al capoverso*, «Art. 23-bis», *comma 1, lettera a), numero 3), dopo l'alinea 5-bis è inserito il seguente:*

«5-ter. In caso di realizzazione di un'operazione di aggregazione volontaria ai sensi del comma 5-bis, il procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, può concludersi con la revoca o con una modifica degli obblighi favorevole per il soggetto giuridico derivante dall'operazione di aggregazione solo successivamente all'avvenuta conclusione del processo di aggregazione e alla conseguente verifica da parte dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle effettive conseguenze della medesima operazione sulla concorrenza e sul mercato.»;

e) *al capoverso* «Art. 23-bis», *comma 1, lettera b), alinea 4-bis, dopo le parole:* «in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi» *inserire la seguente:* «indipendenti»;

f) *al capoverso* «Art. 23-bis», *comma 1, lettera b), alinea 4-bis, sostituire le parole:* «della forza lavoro dell'impresa separata» *con le seguenti:* «del piano triennale di investimenti per la realizzazione e manutenzione delle reti sottoposto a consultazione ai sensi dell'articolo 11 e approvato dalla medesima Autorità».

---

## Art. 23.

### 23.0.300/2

BELLANOVA, MARGIOTTA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 23.0.300, al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «5-bis», dopo le parole:* «da parte degli operatori, l'Autorità» *aggiungere le seguenti:* «, tenendo conto della necessità di garantire il mi-

glioramento dei livelli di concorrenza nel settore, la riduzione dei prezzi e il miglioramento della qualità dei servizi,».

---

**23.0.300/3**

BELLANOVA, MARGIOTTA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 23.0.300, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis» sostituire le parole: «della forza lavoro dell'impresa separata» con le seguenti: «del mantenimento dei livelli della forza lavoro dell'impresa separata».*

---

**23.0.300/4**

BELLANOVA, MARGIOTTA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*All'emendamento 23.0.300, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», dopo le parole: «dell'impresa separata» aggiungere le seguenti: «del miglioramento dei livelli di concorrenza nel settore, della riduzione dei prezzi, del miglioramento della qualità dei servizi».*

---

**23.0.300**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga)*

1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare per questa via la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 50-bis:*

1) al comma 1, dopo le parole: "un'effettiva concorrenza" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente inte-

grata avente significativo potere di mercato," e dopo le parole: "di determinati prodotti di accesso," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,";

2) al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "prospettive di concorrenza" è inserita la seguente: "sostenibile" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato";

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorità può altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-*ter*, comma 4-*bis*";

*b*) all'articolo 50-*ter*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, l'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dell'impresa separata e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete."».

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 20 novembre 2018

### Plenaria

32<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Armando Zambrano, coordinatore di Rete delle Professioni Tecniche e presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'architetto Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, l'ingegner Michele Lapenna, tesoriere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il dottor Pasquale Salvatore, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, il dottor Francesco Violo, segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, il dottor Pasquale Crispino, consigliere del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, e il dottor Vincenzo Coppola, responsabile delle relazioni istituzionali di Rete delle Professioni Tecniche.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizione di rappresentanti di RETE delle PROFESSIONI TECNICHE (RPT)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, che dà avvio all'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici.

Prendono quindi la parola per svolgere la loro relazione l'ingegner ZAMBRANO, l'architetto LA MENDOLA, l'ingegner LAPENNA, il dottor SALVATORE, il dottor VIOLO e il dottor CRISPINO.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori MARGIOTTA (PD), SANTILLO (M5S), RUSPANDINI (Fdl) e FAGGI (L-SP-PSd'Az).

Intervengono quindi in replica l'ingegner ZAMBRANO, l'architetto LA MENDOLA, l'ingegner LAPENNA e il dottor SALVATORE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 12.*

**Plenaria****33<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
COLTORTI*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per UNION-SOA, la presidente Tiziana Carpinello, accompagnata dal vice presidente Rosario Parasiliti e dall'avvocato Rosa Pastena; per USI – Unione Soa Italiane, la presidente Elisa Spigone, accompagnata dal vicepresidente Fabio Valerio Ferrillo; per General SOA, il presidente Francesco Lazzaroni, accompagnato dal segretario generale Guido Camera e dalla responsabile dei rapporti istituzionali Lucilla Deleo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizione di rappresentanti di UNIONSOA, USI – Unione Soa Italiane e General SOA**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, la dottoressa CARPINELLO, il dottor LAZZARONI, la signora SPIGONE e l'architetto FERRILLO.

Intervengono successivamente i senatori COLTORTI (*M5S*), MARGIOTTA (*PD*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), DI GIROLAMO (*M5S*), FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), SANTILLO (*M5S*) e RUSPANDINI (*Fdl*) per porre quesiti.

Intervengono in replica il dottor LAZZARONI e la dottoressa CARPINELLO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FIPSAS (FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE), ARCI PESCA FISA (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E AMBIENTE), UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO E FIOPS (FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI PESCA SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DDL N. 695 (PESCA E TURISMO ALIEUTICO SPORTIVO-RECREATIVO NELLE ACQUE INTERNE)*

**Plenaria**

**24<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 novembre.

Il presidente VALLARDI comunica che sono pervenuti una serie di emendamenti al disegno di legge n. 728 oggi in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto. Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiara poi improponibile l'emendamento 11.0.1, in quanto estraneo alla materia del disegno di legge in esame.

Ricorda quindi che, per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative e gli eventuali subemendamenti presentati.

Invita quindi i senatori interessati a illustrare gli emendamenti.

Il senatore TARICCO (PD) illustra l'emendamento 1.2, teso a salvaguardare la facoltà degli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta anche sulla base delle disposizioni vigenti.

Il senatore BERUTTI (FI-BP) illustra l'emendamento 1.3, teso, come altre proposte da lui presentate, a includere anche gli imprenditori artigiani nel campo di applicazione del disegno di legge.

Il senatore DE BONIS (M5S) illustra l'emendamento 1.4, che mira a includere gli istituti professionali che, nell'ambito della loro attività didattica, producono piccole quantità di prodotti alimentari.

Il senatore TARICCO (PD) riferisce sulle proposte emendative 1.5 e 1.6, tese a chiarire il principio della marginalità previsto nel testo non solo in termini percentuali ma anche in termini assoluti.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta 1.7, che precisa il concetto di trasformazione dei prodotti alimentari oggetto del disegno di legge.

Il senatore TARICCO (PD) illustra l'emendamento 1.8, concernente i prodotti alimentari confezionati.

Il senatore BERUTTI (FI-BP) illustra la proposta 1.9, di tenore analogo alla 1.3.

Il senatore TARICCO (PD) illustra l'emendamento 1.10, volto a sostituire il concetto di «piccole quantità» con quello più preciso di «limitate

quantità in termini assoluti» e la nozione di «somministrazione diretta» con quella di «consumo sul posto».

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta emendativa 1.12, che sostituisce il concetto di «somministrazione diretta» con quello di «consumo immediato».

Il senatore LA PIETRA (*Fdi*) illustra l'emendamento 1.13, di tenore analogo all'1.12.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra le proposte emendative 2.1 e 2.9, che includono espressamente tra i soggetti destinatari del provvedimento gli imprenditori apistici.

Il senatore BERUTTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 2.2, che include gli imprenditori artigiani nel campo dell'applicazione del disegno di legge.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta emendativa 2.3, che include nell'ambito di applicazione del provvedimento, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo, vincolando gli eventuali introiti derivanti dalle attività di vendita diretta dei prodotti.

Ha quindi la parola la senatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*), che illustra la proposta 2.4, tesa a fare salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra gli emendamenti 2.5, identico al 2.4, e 2.10, che fanno salve l'applicabilità delle disposizioni vigenti rispettivamente nel settore dell'agriturismo e della vendita diretta.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.6, che riconduce all'ambito provinciale o delle province contermini gli eventuali prodotti di altre aziende agricole lavorati o trasformati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra la proposta emendativa 2.7, che ricomprende i prodotti dell'apicoltura tra quelli oggetto del provvedimento e che è identica alle proposte 2.8 e 2.9.

Illustra quindi l'emendamento 3.1, che fa salva l'applicazione del decreto legislativo n. 145 del 2017, in materia di indicazione della sede dell'indirizzo dello stabilimento di confezionamento o trasformazione del prodotto, nonché il 3.3, che demanda al decreto di cui all'articolo 4, comma 1, la disciplina delle modalità e della durata di utilizzo del marchio PPL.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra poi la proposta emendativa 3.2, che precisa le modalità di rilascio del numero di registrazione dell'attività dei produttori PPL e fa salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di confezionamento o trasformazione, nonché in materia di etichettatura dei prodotti DOP, IGP e STG, dei vini, dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 4.1, che riformula in maniera più precisa le modalità di utilizzo ed esposizione del marchio PPL.

Il senatore BERUTTI (*FI-BP*) illustra la proposta 4.2, che estende agli scontrini rilasciati nei locali di vendita connessi ai laboratori artigiani di produzione la facoltà di esposizione del marchio PPL.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta emendativa 4.2, che fa salve le disposizioni in materia di marchio dei prodotti DOP, IGP, STG, dei vini, dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose, e precisa che ai prodotti a marchio PPL possono essere assimilati o aggiunti altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già esistenti.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 4.4, che consente, a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, di istituire il marchio PPL in forma bilingue.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra le proposte emendative 4.5, che fa salve le disposizioni esistenti in materia di marchi DOP, IGP e STG, e 4.6, che riformula in maniera più precisa l'articolo 4, comma 5, in materia di utilizzo del marchio PPL.

Il senatore BERUTTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 5.1, che ricomprende tra i locali destinati alla somministrazione e vendita dei prodotti PPL anche quelli degli imprenditori artigiani.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) riferisce sulla proposta emendativa 5.2, che sostituisce la nozione più flessibile di «spazi adeguati» all'indicazione puntuale della superficie di vendita da riservare ai prodotti PPL nei mercati comunali.

La senatrice LONARDO (*FI-BP*) illustra la proposta emendativa 7.0.1, tesa a realizzare il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali, per garantirne l'adeguata conoscibilità e valorizzazione.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra la proposta 8.1, che delimita lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di PPL all'ambito provinciale di riferimento.

La senatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sull'emendamento 8.2, che precisa l'ambito di applicazione delle norme riguardanti i corsi di formazione.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra quindi la proposta emendativa 8.3, tesa a precisare il contenuto dei corsi di formazione in materia di PPL.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta emendativa 10.1, integralmente sostitutiva dell'articolo 10 del testo. La proposta prevede tra l'altro un apposito decreto ministeriale, che fissa i criteri e le linee guida sulla cui base dovranno legiferare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e fa poi salve una serie di disposizioni vigenti.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) illustra l'emendamento 10.2, che prevede che il paniere PPL sia articolato per ogni Regione.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra poi l'emendamento 10.3, che opera una mera sostituzione lessicale, nonché le proposte emendative 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, tese nel loro complesso a fissare, attraverso il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, criteri di carattere generale ai quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno tenersi nella disciplina delle produzioni PPL.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la proposta 10.8, contenente la clausola di salvaguarda dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta 10.0.1, che inserisce sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del disegno di legge.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 10.0.2, di tenore analogo al 10.0.1.

Essendo stati dati per illustrati i restanti emendamenti, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728

### Art. 1.

#### 1.1

RIPAMONTI, VALLARDI, SBRANA

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole:* «1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

---

#### 1.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, alinea, alle parole:* «La presente legge» *premettere le seguenti:* «Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

---

#### 1.3

BERUTTI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «imprenditori agricoli e ittici,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli imprenditori artigiani,».

---

#### 1.4

DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole:* «agricoli e ittici» *inserire le seguenti:* «e degli istituti professionali di cui all'articolo 2»;

b) *all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «o ittica» inserire le seguenti: «o presso istituti professionali»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la vendita dei prodotti trasformati per finalità didattiche, si applica altresì agli istituti professionali che abbiano tra gli indirizzi di studio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, i seguenti:*

*a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;*

*b) pesca commerciale e produzioni ittiche;*

*c) enogastronomia e ospitalità alberghiera.»;*

d) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «in cui ha sede l'azienda» inserire le seguenti: «o l'istituto professionale» e alla lettera a), dopo le parole: «presso la propria azienda» inserire le seguenti: «o presso l'istituto professionale»;*

e) *all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «gli imprenditori agricoli o ittici», inserire le seguenti: «e gli istituti professionali»;*

f) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «dell'imprenditore agricolo o ittico», inserire le seguenti: «e dell'istituto professionale».*

---

## 1.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «principio della marginalità» inserire le seguenti: «o della limitata produzione».*

---

## 1.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «non come attività principale dell'azienda» aggiungere le seguenti: «o comunque della equivalente limitata quantità».*

---

**1.7**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire la parola: «trasformati», con le seguenti: «ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

---

**1.8**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2, dopo le parole: «di origine animale o vegetale primari o trasformati,» aggiungere le seguenti: «confezionati,».*

---

**1.9**

BERUTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «ottenuti presso un'azienda agricola o ittica» aggiungere le seguenti: «o artigiana».*

---

**1.10**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2 sostituire le parole: «in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini» con le seguenti: «in limitate quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e nelle province contermini.».*

---

**1.11**

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo immediato».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Consumo immediato e vendita diretta»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo immediato».*

---

**1.12**

LA PIETRA

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo diretto».*

*Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire la parola: «Somministrazione» con le seguenti: «Consumo diretto»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo diretto».*

---

**Art. 2.****2.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile», inserire le seguenti: «, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».*

---

**2.2**

BERUTTI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 ago-*

sto 1985, n. 443, che trasformano prodotti agricoli provenienti da aziende del territorio».

---

### 2.3

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.».

---

### 2.4

SBRANA, VALLARDI, RIPAMONTI

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* «2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.».

---

### 2.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2, alle parole:* «La presente legge» *premettere le seguenti:* «Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.».

---

### 2.6

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «anche di altre aziende agricole», *inserire le seguenti:* «che abbiano la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini.».

---

**2.7**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale».*

---

**2.8**

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività apistica, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.».*

---

**2.9**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività apistica, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.».*

---

**2.10**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente le »PPL« ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».*

---

**Art. 3.****3.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,» aggiungere le seguenti: «e al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145,».*

---

**3.2**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008».

---

**3.3**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità e per la durata prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.».*

---

**Art. 4.****4.1**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma, e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto si fissano modalità e strumenti per i controlli a posteriori sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2.».*

---

**4.2**

BERUTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «scontrino rilasciato nei mercati» aggiungere le seguenti: «, nei locali di vendita connessi ai laboratori artigiani di produzione.».*

---

**4.3**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;*

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.».

---

#### 4.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire il marchio di cui al comma 1, in forma bilingue».

---

#### 4.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il marchio, e le conseguenti norme di etichettatura, può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati, con esclusione di DOP, IGP e STG che fanno esclusivo riferimento alla relativa normativa nazionale ed europea».

---

#### 4.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario, ed occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito atto, predisposto secondo uno schema tipo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute».

---

**Art. 5.****5.1**

BERUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: «agricolo o ittico» inserire le seguenti: «o artigiano»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «agricolo o ittico» inserire le seguenti: «o artigiano»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «imprenditori agricoli o ittici» aggiungere le seguenti: «o artigiani».*

---

**5.2**

LA PIETRA

*Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche tenuto conto del numero di richieste pervenute».*

---

**Art. 7.****7.0.1**

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sito internet piccole produzioni agroalimentari locali)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un sito *internet* per la concentrazione di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco di tutti i soggetti accreditati a poter inviate informazioni utili ai fini dell'aggiornamento del sito *internet* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 8.

### 8.1

LA PIETRA

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento».*

### 8.2

RIPAMONTI, SBRANA, VALLARDI

*Al comma 2, dopo le parole: «Il corso» aggiungere le seguenti: «, ove istituito,».*

### 8.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP».

---

**Art. 10.****10.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). – 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il «Paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, controlli e/o autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire

l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale».

---

## 10.2

LA PIETRA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'elenco» inserire le seguenti: «, articolato per ogni singola regione»,».*

---

## 10.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati».*

---

## 10.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono disciplinate le disposizioni non contenute nella presente legge relativamente alle misure e ai controlli igienico-sanitari».*

---

## 10.5

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di un mese dalla data di trasmissione.»*

Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato.».

---

### 10.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 fissa i limiti quantitativi, per ogni tipologia di produzione, comunque entro i limiti di:

- a) per i prodotti a base di carne, 6 Unità Grande Bovino equivalenti;
  - b) per i prodotti a base di miele, la produzione di 60 alveari;
  - c) per i prodotti a base di frutta secca, 2.000 kg di sgusciato;
  - d) per i prodotti a base di frutta fresca e verdure, 3.000 kg trasformati;
  - e) per i prodotti a base di cereali, 3.000 kg di trasformato;
  - f) per le produzioni oleicole, 2.000 kg di produzione trasformata».
- 

### 10.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti i contenuti, i criteri ed i limiti sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida di autocontrollo per le produzioni ed i relativi controlli previsti».

---

### 10.8

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

---

**10.0.1**

VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

2. In caso di uso del marchio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio».

---

**10.0.2**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sanzioni)*

1. Salvo il fatto che inosservanze, mancate conformità, infrazioni, infedeli o false dichiarazioni costituiscano più grave infrazione o reato, il decreto di cui all'articolo 10 definisce i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 4 della presente legge».

---

**Art. 11.****11.0.1**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:*

## «CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE AGRICOLTURE CONTADINE  
E DEI DIRITTI DEI CONTADINI**Art. 11-bis.***(Finalità generali)*

1. Lo Stato, in applicazione di quanto già stabilito nella Carta Costituzionale e sottoscritto in accordi internazionali quali "la Convenzione sulla Diversità Biologica", il "Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione", la "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali" approvata il 28 settembre 2018, nonché le "Linee Guida per la gestione responsabile della terra, la pesca, le foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale" approvate dal Comitato per la Sicurezza Alimentare delle Nazioni Unite, custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e del mare e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia degli ecosistemi marini e dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, allo scopo di garantire il diritto ad un cibo sano e di qualità, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra di produrre per le generazioni presenti e future.

2. Lo Stato riconosce la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone gli specifici contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori. Riconosce inoltre la molteplicità di funzioni svolte dalle agricolture contadine e dalle forme sostenibili di pastorizia tradizionale attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti anche ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio.

3. Per sostegno alle forme di agricoltura contadina e tradizionale si intende:

a) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e più in generale la drastica riduzione del numero delle aziende agricole e degli allevamenti, in particolare quelli basati sulla pastorizia e di dimensione ridotta;

b) garantire il diritto di accesso facilitato alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;

c) sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

d) valorizzare il legame tra aziende contadine, anche nella sua dimensione familiare, economica e territoriale;

e) favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina, quali le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge.

#### **Art. 11-ter.**

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si riconoscono "contadini" coloro che si impegnano, individualmente o in associazione con altri o come comunità, nella produzione agricola su piccola scala per la sussistenza e per il mercato locale, affidandosi in modo significativo, sebbene non necessariamente esclusivo, al lavoro familiare o domestico e su altri modi non monetizzati di organizzare il lavoro.

2. I requisiti necessari al riconoscimento della azienda agricola contadina sono:

a) essere in possesso del titolo di proprietà, di locazione, concessione o di comodato d'uso del fondo coltivato da contadini iscritti all'Albo di cui all'articolo 11-*quater* della presente legge;

b) la conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari, dei soci lavoratori della cooperativa o altre forme associate e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

c) gestire l'attività agricola favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, modelli agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità, del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché seguire modelli che prevedono la conserva-

zione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;

d) produrre per l'autoconsumo, prioritariamente per la vendita diretta e in ambito locale dei prodotti primari e/o trasformati in azienda o in strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione; utilizzare mercati locali o di filiera corta e applicare criteri di economia solidale e partecipata; controllare le varie fasi del ciclo produttivo e, in caso di trasformazione aziendale, produrre e trasformare le proprie materie prime;

e) svolgere la vendita diretta dei propri prodotti, anche con l'utilizzo di *internet*, al consumatore finale con un numero limitato di intermediari, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale. Se conformi a tutte le altre forme e modalità previste dalla normativa vigente possono vendere prodotti a strutture commerciali di filiera corta e a intermediari commerciali. I prodotti venduti sono provenienti prevalentemente dall'azienda stessa. La restante parte può essere di origine *extra*-aziendale, proveniente da aziende contadine; sono inoltre ammessi, di origine *extra*-aziendale, nei prodotti trasformati, conservanti tradizionali quali sale, pepe, zucchero, spezie o altri conservanti tipici delle tradizioni locali;

f) praticare l'allevamento intensivo di animali all'aperto o al pascolo nei mesi accessibili o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente all'aperto; è fatto divieto di allevare animali permanentemente al chiuso o in forme intensive di stabulazione permanente fissa.

#### **Art. 11-quater.**

*(Ambiti di applicazione e Albo delle aziende agricole contadine)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'Albo delle aziende agricole contadine presenti nei loro territori. Le aziende agricole contadine, senza limiti minimi di superficie ed indipendentemente dalla categoria professionale agricola di appartenenza del titolare, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite all'articolo 11-ter della presente legge, possono iscriversi gratuitamente e senza tassa di concessione governativa, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo delle aziende contadine, di seguito denominato "Albo", presso il Comune di residenza.

2. Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte dalle stesse aziende ed escludendo qualsiasi partecipazione solo in conto capitale. Sono ammesse altre forme associative anche comprendenti soggetti diversi dai contadini quali le comunità locali di consumatori che supportano l'agricoltura attraverso acquisti programmati concordati direttamente con l'azienda agricola contadina (*Community Supported Agriculture* – Comunità di Supporto all'Agricoltura).

3. Le aziende agricole contadine possono altresì costituirsi in reti e consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo anche la presenza di enti pubblici e di università mediante contratti di rete.

4. L'iscrizione all'Albo avviene previa richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina o del legale rappresentante, nel caso di altre forme associative fra quelle ammesse, e deve recare la dichiarazione il cui contenuto definisce l'appartenenza alla categoria delle aziende agricole contadine. La dichiarazione avviene in forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve includere senza eccezione e congiuntamente tutti i seguenti punti:

*a)* descrizione delle caratteristiche aziendali:

1) conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi;

2) forme cooperativistiche composte da soli soci lavoratori;

3) forme cooperativistiche composte da soci lavoratori e consumatori purché formalmente strutturate (CSA);

4) altre forme associative e di reti;

5) ubicazione dell'azienda o delle aziende nello stesso Comune di residenza del titolare o rappresentante legale in cui è istituito l'Albo;

6) occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito monetario, dedicata alla produzione contadina;

7) esclusione da altre attività agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, e divieto di concessione d'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

*b)* descrizione delle tecniche di produzione:

1) descrizione delle colture e delle attività agricole e connesse diversificate;

2) descrizione degli allevamenti, tenendo conto che l'allevamento degli animali deve prevedere che siano tenuti per la maggior parte del tempo al pascolo brado, secondo le condizioni locali e non possano essere tenuti permanentemente chiusi in ricoveri;

*c)* previsione dell'impatto ambientale:

1) dichiarazione a non utilizzare in tutte le fasi dei processi di produzione sementi geneticamente modificate, né prodotti dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica, senza che ciò implichi di per sé il diritto all'uso della dicitura "da agricoltura biologica";

2) le tecniche di gestione del suolo adottate devono favorire il ripascimento, la fertilità e la ritenzione idrica nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalamento dei corsi d'ac-

qua secondari e, comunque, con tecniche agronomiche volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la valorizzazione della presenza contadina nei territori, questi sono attuati in accordo con le amministrazioni locali;

*d)* descrizione di modalità semplificate di trasformazione dei prodotti:

1) le eventuali trasformazioni dei prodotti agricoli sono effettuate in proprio o da terzi con tecniche esclusivamente artigianali;

*e)* descrizione dell'ambito e delle modalità di vendita:

1) parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato è destinata all'autoconsumo e all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;

2) la vendita è diretta con un numero limitato di intermediari fino al consumatore finale;

3) per i prodotti trasformati vengono utilizzati in prevalenza i propri prodotti. Ingredienti di origine *extra*-aziendale possono provenire esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimità con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale;

4) i prodotti primari devono essere in prevalenza di produzione aziendale o altrimenti acquisiti esclusivamente da altre aziende contadine.

### **Art. 11-quinquies.**

*(Sementi e razze locali)*

1. In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e in particolare dagli articoli 5, 6 e dall'articolo 9 relativo ai diritti degli agricoltori, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

*a)* la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

*b)* il diritto di partecipare alla ripartizione equa dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

*c)* il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

*d)* la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere le proprie sementi coltivate o materiale di mol-

tiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento, senza che questo costituisca atto di commercio.

2. Le risorse genetiche e le informazioni che le caratterizzano, conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, restando in ogni caso di libero diritto d'uso per tutti gli agricoltori senza limiti territoriali o amministrativi e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresì essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali qualunque sia la nazionalità del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietà e razze, né loro parti e componenti, né le informazioni genetiche che le caratterizzano ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 2015, n. 194.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri contadini in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresì, a sostenere e incentivare, con misure specifiche per la biodiversità agricola la conservazione *in situ, on farm* e la coltivazione delle varietà contadine e l'allevamento delle razze locali.

#### **Art. 11-sexies.**

*(Misure di sostegno)*

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'Albo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per l'agricoltura contadina o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

#### **Art. 11-septies.**

*(Controlli e sanzioni)*

1. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi da parte delle autorità competenti, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica, l'iscrizione al-

l'Albo è revocata d'ufficio. Diversamente dai disciplinari previsti per l'ottenimento della certificazione "da agricoltura biologica", per le aziende contadine registrate all'Albo non è previsto l'obbligo delle certificazioni di filiera, eccetto che per i prodotti agrochimici impiegati sul terreno e sulle coltivazioni, con esclusione assoluta della possibilità di utilizzo di sementi geneticamente modificate.

**Art. 11-octies.**

*(Fiscalità ed oneri)*

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo sono:

a) esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di 25.000 euro annui, dall'IRPEF, dall'IRAP, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni imposta o tassa relativa all'attività agricola, comprese quelle sui fabbricati, altri immobili, mezzi, veicoli utilizzati per l'attività agricola e per la vendita, alla propria abitazione, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietà relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a un massimo di tre ettari;

b) tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le contribuzioni dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo, prevedendo, in particolare, riduzioni e crediti d'imposta per coloro che svolgono la loro attività nelle zone montane e svantaggiate con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite agevolazioni in materia energetica anche in caso di assenza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole e ospedali.

5. Per l'acquisto di terreni agricoli non confinanti le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento dell'imposta catastale nella misura

dell'1 per cento e delle imposte di registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 200 euro.».

*Disposizioni di coordinamento:*

a) *conseguentemente, premettere all'articolo 1 il seguente Capo:*

«CAPO I

PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI  
DI ORIGINE LOCALE»;

b) *conseguentemente, modificare il titolo come segue:* «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e riconoscimento delle agricolture contadine e dei diritti dei contadini»;

c) *conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, sostituire le parole:* «Dall'attuazione della presente legge» *con le seguenti:* «Dall'attuazione del presente Capo I».

---

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 29**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*indi del Vice Presidente*  
**RIPAMONTI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16,15*

*(sospensione dalle ore 14,30 alle ore 15,30)*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DAVIDE CRIPPA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ANCD CONAD, ANCC COOP E FEDERDISTRIBUZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

### **Sottocommissione per i pareri**

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri.** – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare;*

**(903) Caterina BINI ed altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare:* rinvio dell'espressione del parere;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(695) CAMPARI ed altri.** – *Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo:* rinvio dell'espressione del parere.

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

**Plenaria**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione a concomitanti e indifferibili impegni istituzionali del sottosegretario Bartolazzi, la trattazione degli argomenti già all'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana è rinviata alla seduta antimeridiana di domani, che si accinge a convocare.

Prende atto la Commissione.

### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA NELLA GIORNATA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 8,30, per la trattazione dell'ordine del giorno anzidetto.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BRUZZONE**

*indi della Presidente*

**MORONESE**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI AGRINSIEME E DI UN GEOLOGO,  
CONSULENTE TECNICO PER GLI ECOREATI PRESSO LE DIREZIONI DISTRET-  
TUALI ANTIMAFIA DI DIVERSE PROCURE ITALIANE, SULL’AFFARE ASSEGNATO  
N. 93 (NITRATI)*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 20 novembre 2018

**Plenaria****46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE relatore comunica che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire il parere su tutti gli emendamenti e subemendamenti, salvo che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4 e 12.0.5, su cui si è riservata di esprimersi successivamente. Tali emendamenti sono quindi accantonati in attesa del parere.

Dà, quindi, conto degli esiti del parere che risulta contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2 (limitatamente alla lettera a)), 3.0.3/5, 11.8 (limitatamente al numero 2)), 12.0.3 e 013.0.1. Sull'emendamento 5.0.1 ha espresso un parere non ostativo, condizionato

alla modifica dell'ultimo periodo, relativo all'invarianza della spesa. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il Presidente comunica di aver presentato una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, secondo le predette indicazioni, e di aver presentato il nuovo emendamento 3.5, che recepisce il suggerimento formulato dalla Commissione Bilancio nel parere espresso sul testo del disegno di legge.

Comunica, infine, che sono state presentate le riformulazioni 2.3 (testo 2) e 3.0.2 (testo 3), e che tutti i nuovi testi saranno pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Interviene la senatrice MORONESE (*M5S*) per illustrare gli emendamenti a sua firma 12.0.1 e 12.0.2. Precisa, al riguardo, che le due proposte hanno lo scopo di evitare l'ennesima procedura di infrazione, con il rischio di sanzioni pecuniarie, e che non derivano da una valutazione di merito sull'opportunità o meno degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. Ripercorre, poi, il carteggio dell'interlocuzione tra la Commissione europea e il Governo, dalla quale non è emerso un chiarimento sufficiente a giustificare l'aiuto di Stato. Invita, quindi, la Commissione a valutare con attenzione l'esigenza di evitare un ulteriore aggravio del contenzioso con l'Unione europea e il rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie.

I senatori RICCIARDI (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), DONNO (*M5S*), DI MICCO (*M5S*), GIANNUZZI (*M5S*) e ANGRISANI (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE chiude la fase dell'illustrazione delle proposte emendative per procedere all'esame degli ordini del giorno.

In riferimento all'ordine del giorno G/822/1/14, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole sul secondo impegno e parere contrario sul primo, in quanto la normativa italiana di recepimento della direttiva 2005/36/CE già prevede una valutazione finale del tirocinio da parte dell'autorità competente.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice FEDELI (*PD*) dichiara di accettare l'espunzione del primo impegno, ribadendo tuttavia che esso si pone nella stessa direzione del secondo impegno per la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi e dei parametri di certificazione delle competenze nei diversi Stati membri dell'Unione.

L'ordine del giorno G/822/1/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/1/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/822/2/14 a condizione che sia riformulato l'impegno con l'espunzione del doppio requisito della prova attitudinale e del tirocinio di adattamento, in quanto la direttiva 2005/36/CE prevede tali requisiti come alternativi, e con l'impegno al Governo a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi per il riconoscimento dei titoli di formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) dichiara di accettare la riformulazione dell'impegno, ribadendo l'esigenza di prevedere procedure di verifica più stringenti al fine di assicurare livelli di formazione elevati per coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli sanitari per esercitare la professione in Italia.

La senatrice GINETTI (*PD*) esprime perplessità sull'accoglimento, da parte del Governo, dell'impegno a prevedere percorsi più rigorosi di valutazione della formazione solo di alcune professioni e non anche delle altre, come invece previsto nell'ordine del giorno G/822/1/14.

L'ordine del giorno G/822/2/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/2/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

L'ordine del giorno G/822/3/14, con il parere favorevole del PRESIDENTE relatore, è quindi accolto dal GOVERNO.

Il PRESIDENTE relatore esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/822/4/14 a condizione che vengano espunti i riferimenti nelle premesse al reddito di cittadinanza e che sia espunto l'impegno a subordinare l'adozione delle misure riguardanti il reddito di cittadinanza al previo e integrale pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, pur mantenendo la valutazione dell'opportunità di effettuare tali pagamenti.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) dichiara di non accettare la riformulazione, in quanto ciò significherebbe privare l'impegno a effettuare i pagamenti delle necessarie risorse per farlo. In tal modo, le imprese continuerebbero a versare nelle gravi difficoltà in cui si trovano a causa degli ingenti crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che paradossalmente in molti casi comporta situazioni di irregolarità che non consentono loro di partecipare a contratti di lavori o forniture con gli stessi enti pubblici.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore snaturi l'intero impianto dell'ordine del giorno, che subordina l'erogazione del reddito di cittadinanza al previo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, l'impegno per il Go-

verno solo a valutare l'opportunità del pagamento dei debiti indebolisce ulteriormente lo strumento di indirizzo dell'ordine del giorno, già di per sé non vincolante giuridicamente. Ricorda come Forza Italia abbia da anni come priorità politica questo tema e che anche il Governo Renzi si era impegnato in tal senso, sebbene senza risultati concreti. Sottolinea, infine, come la normativa europea stabilisca il termine di 30 giorni per i pagamenti dei debiti delle amministrazioni, prorogabili in alcuni casi a 60, mentre in Italia il tempo medio di pagamento delle pubbliche amministrazioni è di circa 100 giorni.

Il PRESIDENTE relatore ribadisce la sua posizione, ritenendo errato mettere in correlazione due esigenze distinte, entrambe fortemente sentite.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ricorda come la dilazione dei pagamenti derivi, di fatto, da un'esigenza di bilancio, imposta anche dai vincoli derivanti dall'Unione europea, che risale ai primi anni 2000. Concorda sui benefici che deriverebbero dal pagamento dei debiti in termini di un ingente quantitativo di liquidità che verrebbe messa in circolazione e propone di riformulare l'ordine del giorno invitando il Governo a valutare l'adozione di misure per accelerare i pagamenti.

Interviene il senatore FAZZOLARI (*Fdi*) per esprimere un deciso dissenso nei confronti della giustificazione addotta dal rappresentante del Governo per i ritardi nei pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione.

Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà di un Governo che dice di non voler rispettare i vincoli europei e che poi afferma di non poter saldare i debiti nei confronti delle imprese proprio a causa di quei vincoli, quando invece è in grado di stanziare 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. Propone quindi che si trovi un'altra copertura per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Aggiunge infine la propria firma all'ordine del giorno G/822/4/14.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) ritiene inaccettabile che lo Stato adempia con ritardo i propri debiti nei confronti delle imprese, privandole della necessaria liquidità, che andrebbe a beneficio non solo delle imprese direttamente interessate ma anche di tutto l'indotto legato a tali aziende. Tutto ciò per valorizzare il reddito di cittadinanza, che costituisce una misura meramente assistenziale e priva di un reale effetto moltiplicatore. Concorda peraltro con la proposta di trovare una copertura anche per pagare i debiti della pubblica amministrazione.

Il senatore PITTELLA (*PD*) riconosce il tentativo lodevole del relatore di mantenere un equilibrio politico, ma sottolinea come ciò non può arrivare al punto di sfociare nell'ipocrisia. Ritiene che il rappresentante del Governo sia stato molto leale nel difendere la misura del reddito di cittadinanza anche a costo di mantenere le imprese nella loro situazione

di difficoltà. Prende quindi atto che tra le priorità del Governo non vi siano i crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle amministrazioni.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ribadisce di non poter accettare una riformulazione in cui non si indica dove trovare le risorse per coprire le spese relative al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione l'ordine del giorno G/822/4/14, che risulta respinto.

Sull'ordine del giorno G/822/5/14, il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole, condizionato all'espunzione, nelle premesse e nel terzo impegno, di ogni riferimento al reddito di cittadinanza.

Il GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) dichiara di accettare la riformulazione.

L'ordine del giorno G/822/5/14, come riformulato nell'ordine del giorno G/822/5/14 (testo 2), è quindi accolto dal GOVERNO.

Il PRESIDENTE relatore manifesta la necessità di un ulteriore approfondimento sugli ordini del giorno G/822/6/14, G/822/7/14 e G/822/8/14, e propone di accantonarli.

La Commissione conviene.

L'ordine del giorno G/822/9/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori RICCIARDI (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), DONNO (*M5S*), ANGRISANI (*M5S*) e DI MICCO (*M5S*), su conforme parere del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, è accolto come raccomandazione.

La senatrice DONNO (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da senatori del Movimento 5 Stelle.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 822

### **G/822/1/14 (testo 2)**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, PARENTE

### **Accolto**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 822 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018»;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la procedura d'infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), interviene sul tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

sempre all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il disegno di legge specifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale, intervenendo così, anche in questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della certificazione delle competenze,

impegna il Governo:

ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'U-

nione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri.

---

**G/822/2/14 (testo 2)**

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007;

in particolare la lettera f) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

considerato che:

l'Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile e arrestare l'emorragia di medici che decidono di lasciare l'Italia (circa 7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi, si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la formazione di coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare stabilmente un'attività professionale in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.

---

**G/822/5/14 (testo 2)**

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, FLORIS, MANGIALAVORI, SICLARI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTAEU, TIRABOSCHI

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018»,

premesso che:

il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile;

il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una «catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5% del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

l'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammesso ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;

il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Molise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terremoto in Abruzzo nell'aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre 10 miliardi, per l'alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un danno di 676 milioni, per l'alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per 8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l'alluvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le alluvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i

terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in oltre 21 miliardi di euro;

il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno, che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lazio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici assolutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai collegamenti;

la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni miliardi di euro; secondo i dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, inoltre oltre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni;

il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè il 16,6% del totale;

550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

preso atto, pertanto, che l'intero Paese ha bisogno di una urgente enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno 10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio, peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato varie aree del Paese;

ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle infrastrutture colpite così duramente dagli eventi atmosferici di questi giorni;

al ripristino integrale delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente prioritario utilizzare risorse per ripristinare i collegamenti e rilevato che l'apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero importante di posti di lavoro.

**Art. 2.****2.3 (testo 2)**

Simone BOSSI, CASOLATI

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».*

*Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è aggiunto e il seguente:

**"Art. 3-bis.**

1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione"».

---

**Art. 3.****3.5**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «e da trasmettere alle Camere» e, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

**3.0.2 (testo 3)**

BONFRISCO, PUCCIARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio" e "pelle" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 5.

### 5.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali.  
Procedura d'infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 73. - (*Autorità nazionale di vigilanza*) – 1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».



